

# ERGA-LOGOI

Rivista di storia, letteratura, diritto  
e culture dell'antichità

11 (2023) 1

Once Again on Aristotle and the Identity of the Athenian <i>Nomothetai</i> : A Response to Gertrud Dietze-Mager <i>Mirko Canevaro - Alberto Esu</i>	7
Note su un'ideale moneta ellenica. Per un contributo a Platone, <i>Leg. V 742a-c</i> <i>Leonardo Masone</i>	29
Sacred Sneezes in Aristotle, <i>Historia animalium</i> I 11 and [Aristotle], <i>Problemata physica</i> XXXIII 7 & 9 <i>Robert Mayhew</i>	57
Polibio y el arte de la guerra: propuesta de identificación de algunos pasajes de su <i>Tratado de táctica</i> perdido <i>José Vela Tejada</i>	73
La sanzione a carico del debitore insolvente nel diritto etrusco <i>Alessandro Giacomini</i>	99
Two Safaitic Inscriptions in Comparison to Geographical and Historical Sources about the Arabian Expedition of Aelius Gallus <i>Adalberto Magnelli - Giuseppe Petrantoni</i>	125
Galen's Recipe for Untypical Sitz Bath (ἐγκάθισμα) <i>Krzysztof Jagusiak - Konrad Tadajczyk</i>	139
Le comunità giudaiche nell'ecumene severiana. Alcuni aspetti della politica di Settimio Severo nei confronti degli <i>Iudaei</i> <i>Martina Bono</i>	151

RECENSIONI

REVIEWS

*Federica Cordano*

G. Boffa, *Il giuramento dei fondatori di Cirene (SEG IX,3).  
Riflessioni e spunti per un inquadramento storico e culturale* (2021) 189

*Deborah Kamen*

A. Kapellos (ed.), *The Orators and Their Treatment of the Recent  
Past* (2023) 191

# Le comunità giudaiche nell'ecumene severiana\*

## Alcuni aspetti della politica di Settimio Severo nei confronti degli *Iudaei*

Martina Bono

DOI – <https://doi.org/10.7358/erga-2023-001-bonm>

**ABSTRACT** – *Jews in the Severan oecumene. Some aspects of Septimius Severus' policy towards the Iudaei* – This paper aims at exploring some aspects concerning the condition of the Jewish community during the Severan period, especially focussing on the political and administrative reorganisation carried out by Septimius Severus in the first years of his principate. Our main goal is to find out whether and to what extent a correlation can be detected between the administrative arrangement given by Septimius Severus (beginning with the defeat of Pescennius Niger in 194/195 AD) to the Egyptian, African and Syriac territories of the Empire, where many Jewish were then living, and the socio-economic conditions of these groups, dwelling particularly on a passage from Ulpian (*Dig.* L 2, 3, 3) concerning the municipal career of the Jews.

**KEYWORDS** – amministrazione imperiale; ebrei nell'Impero Romano; *munera*; Settimio Severo; Ulpiano – imperial administration; Jews in the Roman Empire; *munera*; Septimius Severus; Ulpian.

### 1. LE COMUNITÀ GIUDAICHE, LE PROVINCE ORIENTALI E LA GUERRA CIVILE (193-197 D.C.)

In epoca severiana, la comunità giudaica si trovò a diretto contatto con il potere imperiale negli anni cruciali dell'affermazione di Settimio Severo al potere (definitiva solo dopo la disfatta di Clodio Albino a *Lugdunum*, nel 197 d.C.), in ragione delle aree dell'impero coinvolte nelle numerose campagne militari combattute sia nel corso della prima fase del conflitto civile (193-194/195 d.C.), sia dopo il 197 d.C.<sup>1</sup>

---

\* Il presente contributo è stato concepito nell'ambito delle attività di ricerca del progetto PRIN 2017: *Studiosi italiani di fronte alle leggi razziali (1938-1945): storici dell'antichità e giuristi*.

<sup>1</sup> Per una ricostruzione degli eventi di questo periodo cf. spec. Letta 1991; Mazza 1996; Birley 1999 (1988<sup>2</sup>), 108-129; Campbell 2005 (part. capp. 1-2); più recente la monografia di Pasek 2014; per alcune puntualizzazioni sulla cronologia cf. Minucci 2002.

La *Vita Septimii Severi* contenuta nella raccolta di biografie dell'*Historia Augusta* ci informa a più riprese sul trattamento riservato dal nuovo *princeps* alla regione insorta contro di lui al fianco di Pescennio Nigro, la *Syria-Palaestina* (di cui era *legatus Augusti pro praetore*), successivamente sdoppiata in due nuove province (*Syria Phoenice* e *Syria Coele*) a fini amministrativi e, soprattutto, militari<sup>2</sup>. In particolare, la biografia severiana attesta la punizione inflitta dal nuovo Augusto ad alcune città che avevano parteggiato per il suo avversario: tra queste, il biografo ricorda esplicitamente la capitale Antiochia di Siria e la città di *Flavia Neapolis* (l'antica Sichem, od. Nablus) sita in Palestina<sup>3</sup> e, anticamente, importante centro della Samaria. Queste città, punite «ob causam Nigri» subito dopo la battaglia di Isso (prima metà del 194 d.C.)<sup>4</sup>, la quale sancì la sconfitta di Pescennio Nigro<sup>5</sup>, furono oggetto del perdono imperiale qualche anno più tardi, dopo la conclusione delle guerre civili (14, 6)<sup>6</sup>. Parimenti sostenitori di Pescennio Nigro contro Settimio Severo furono, secondo alcune fonti, insieme ad Hatreni, Arabi Sceniti e Osroeni, anche gli Adiabeni<sup>7</sup>, i cui sovrani si erano convertiti alla fede giudaica già nella prima metà del I secolo d.C.<sup>8</sup>: l'Adiabene, a mo' di ritorsione, fu attaccata da Settimio Severo (195 d.C.) con lo scopo di accrescere il controllo di Roma al di là del Tigri<sup>9</sup>, lungo il confine con l'impero dei Parti, dove furono poi create

Sulle campagne partiche severiane, che si intrecciano con gli eventi legati alla guerra civile, ultimamente Gradoni 2013.

<sup>2</sup> Sordi 1971.

<sup>3</sup> H.A. *Sept.* 9, 4-5: *Antiochensibus iratior fuit, quod et administrantem se in Oriente inriserant et Nigrum etiam victum iuverant. Denique multa his ademit. Neapolitanis etiam Palaestinensibus ius civitatis tulit, quod pro Nigro diu in armis fuerunt.* Cf. Hdn. III 3, 3 e 6, 9.

<sup>4</sup> Sulla cronologia Minucci 2002, part. 62-65 per la battaglia di Isso.

<sup>5</sup> Jones 1971<sup>2</sup>, 276-277.

<sup>6</sup> Come evidenziato da Bertolazzi 2020, 157, il perdono garantito da Settimio Severo ad Antiochia tra il 197 e il 198 d.C. si modella sul precedente di Marco Aurelio (di cui lo stesso Settimio Severo si era dichiarato figlio: cf. per tutti Letta 1997, 658-659) che, dopo la rivolta di Avidio Cassio (175 d.C.), aveva concesso a quella stessa città il perdono per essersi schierata dalla parte dell'usurpatore (H.A. *Marc. Aur.* 25, 8; Astarita 1983, 153-156; Schettino 1997, 126). Per la reintegrazione di *Flavia Neapolis* nel suo *ius civitatis* cf. Kushnir-Stein 2000, 149-154.

<sup>7</sup> Dio LXXV 1-2 (spedizione contro Osroeni, Adiabeni, Arabi); Hdn. III 9, 1-3 menziona, quale reale obiettivo militare, la sola Hatra; H.A. *Sept.* 9, 9 (Arabi, Parti, Adiabeni). In H.A. *Sept.* 18, 1 si fa erroneamente riferimento ad Abgar VIII, re degli Osroeni, come *Persarum rex*. Sui rapporti romano-osroeni nei primi tre secoli dell'impero diffusamente Ramelli 1999, part. 130-143 per l'età severiana.

<sup>8</sup> Jos. *A.J.* XX 2-4 ne parla in corrispondenza (κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν) degli anni della procuratura di Cuspicio Fado (44-46 d.C.). Cf. Marciak 2017, 279-281.

<sup>9</sup> Dio LXXV 1, 1-2; H.A. *Sept.* 9, 9. Settimio Severo avrebbe riportato una vittoria sull'Adiabene, conseguendo il titolo di *Adiabenicus* (H.A. *Sept.* 9, 10), attestato nella

le nuove province di Osroene (con l'esclusione di Edessa: 195 d.C.) e, più tardi, di Mesopotamia (198 d.C.)<sup>10</sup>.

Se, fin qui, l'*H.A.* non menziona mai esplicitamente il coinvolgimento degli *Iudaei* nella guerra civile tra Settimio Severo e Pescennio Nigro (si parla, infatti, di *Antiochenses* e di *Neapolitani Palaestinenses*<sup>11</sup>), in *Sept.* 16, 7, in relazione agli aventi successivi alla conclusione della seconda campagna partica, il biografo attesta che il senato «[...] *Iudaicum triumphum decreverat, idcirco quod et in Syria res bene gestae fuerant*»: è pertanto il riferimento al *Iudaicum triumphum* a suggerire che gli *Iudaei* sarebbero rimasti in qualche modo coinvolti nelle attività belliche del periodo. Dunque, una presunta vittoria sulle comunità giudaiche ribelli<sup>12</sup>

---

titolatura ufficiale dal 195 d.C.: Kneissl 1969, 211-217. Secondo *H.A. Sept.* 18, 2, l'Adiabene fu resa tributaria di Roma.

<sup>10</sup> Come si è detto, oltre all'Adiabene, anche gli Osroeni, la regione di Batnae (Anthemusias) e, più tardi, il regno desertico di Hatra sotto la guida di Barsemio [Hdn. III 9, 2-7; cf. per l'assedio Dio LXXVI (LXXV) 10-12, che lo pone dopo la conquista di Ctesifonte, diversamente da Erodiano] furono tra gli obiettivi delle campagne severiane in Oriente, avendo come scopo la sottomissione degli alleati del suo avversario in funzione antipartica: furono create la provincia di Osroene (con l'eccezione dell'area di Edessa, lasciata sotto la giurisdizione di Abgar VIII, fino al 213/214 d.C., quando fu sottratta al successore Abgar IX ed elevata a *colonia* da Caracalla: Sartre 2008, part. 508) che inglobava anche Batnae/Anthemusias, oltre che il regno di Carrhae (195 d.C.: Sartre 2005, 136), mentre con Hatra fu probabilmente siglato un patto di alleanza (198 d.C.: Sartre 2008, 509-510). Per l'assetto dei territori sul confine siro-mesopotamico in età severiana, riorganizzati in seguito alle cosiddette I e II compagna partica, cf. part. Angeli Bertinelli 1976, 39-41; Sartre 2005, 135-136; 148-149; Edwell 2008, 26-29; Marciak 2017, 388-392; Palermo 2019, 35-39.

<sup>11</sup> Sull'uso di questo etnonimo Isaac 2017, 136.

<sup>12</sup> A tali circostanze va forse collegata la notizia relativa a un *Iudaicum et Samariticum bellum* presente in Eusebio/Girolamo (*Chron.* 211 Helm), datata al 197-198 d.C.; ma Orosio (*Hist.* VII 17, 3), interpretando la notizia eusebiana come l'indicazione di una rivolta congiunta di ebrei e samaritani contro Roma (Stern 1980, 624), attesta che Settimio Severo, dopo la sconfitta di Pescennio Nigro, *Iudaeos et Samaritas rebellare conantes ferro coercuit* (su questi passi cf. Plummer 2002, 185-187). Liebmann-Frankfort 1974, part. 587, basandosi sulla punizione di *Flavia Neapolis*, città samaritana, ritiene che, mentre i Giudei avrebbero sostenuto Settimio Severo [similmente Avi-Yonah 1984 (1976), 78; *contra* Juster 1914, II, 195 e 273], i soli Samaritani si sarebbero schierati dalla parte di Pescennio Nigro (cf. sul punto Alon 1984, 683-684). Tuttavia, dal momento che punita fu anche Antiochia (dove certamente risiedeva un'antica comunità giudaica: Meeks - Wilken 1978, 6) e possibilmente anche altri importanti centri non citati dal biografo (cf. Smallwood 1976, 488, con n. 5), non è possibile accogliere con sicurezza una simile ipotesi di ricostruzione; non c'è modo di accertare che *Flavia Neapolis* sia stata punita proprio perché samaritana: dal momento della sua fondazione (nel 72/73 d.C.) fino al periodo severiano, la città si era gradualmente 'romanizzata' (Belayche 2001, 201). Peraltro, soluzioni punitive analoghe furono decise da Settimio Severo anche a danno di altre città al di fuori dell'area giudaico-siriana: basti ricordare il caso di Bisanzio, ridotta a villaggio a vantaggio della rivale Perinto [Dio LXXVI (LXXV) 14, 2-3;

presenti in quest'area dell'impero (più in particolare *in Syria*) sarebbe valsa al *princeps* la decretazione di un trionfo, poi celebrato da Caracalla in vece del padre<sup>13</sup>. Ancora, H.A. *Sept.* 17, 1 (in maniera, a dire il vero, alquanto vaga) riferisce in relazione al medesimo arco cronologico della fondazione di *plurima iura* da parte di Settimio Severo in Palestina<sup>14</sup>. È noto che qui egli elevò alcuni centri siti nel meridione della provincia dalla condizione di villaggi a quella di *poleis* (Lydda/*Lucia Septimia Severia Diospolis*, od. Lod; *Lucia Septimia Severia Eletheropolis*, od. Beit

Hdn. III 6, 9]. A ogni modo, non è del tutto privo di fondamento ipotizzare che una ribellione giudaica, magari sostenuta da una componente samaritana (così Juster 1914, I, 211), si sia realmente verificata, dacché l'intervento di Settimio Severo contro città (quali Antiochia e Flavia Neapolis) e regni [quali l'Adiabene e il regno dei Parti, colpevoli di aver sostenuto Pescennio Nigro – per una ricostruzione Angeli Bertinelli 1976, 32; 34-35 – questi infatti, una volta sconfitto, ebbe in animo di fuggire presso di loro: Dio LXXV (LXXIV) 8, 3; Hdn. III 4, 7-8: al pari di Nigro ripararono presso i Parti anche molti soldati transfughi] – a forte presenza giudaica potrebbe aver sollecitato le comunità giudaiche ivi residenti a intervenire militarmente per preservare la propria indipendenza [su cui faceva leva, non soltanto nell'area mesopotamica ma anche in quella palestinese, l'impero partico, come baluardo antiromano: Neusner 1976, 56 e Neusner 2008 (1999), 74-76; peraltro, una situazione di questo tipo si era già verificata sotto Traiano e Marco Aurelio: Brizzi 1995 e 2012], tanto nel 194/195, quanto nel 197/198 d.C. Indizi di un qualche moto di guerriglia in territorio giudaico-siriano provengono, infine, dall'epitome di Cassio Dione, dove si racconta di un certo brigante (ληστῆς) di nome Claudio dedito al saccheggio della Siria e della Giudea (195 d.C.): Dio LXXV 2, 3. Ma nessun elemento suggerisce che si trattasse di un personaggio ebreo (o samaritano). Alla luce di questi dati, non è comunque necessario postulare che l'intera comunità giudaica si fosse schierata dalla parte di uno dei due contendenti nella guerra civile [Neusner 2008 (1999), 87-88]: piuttosto, la notizia di una ribellione giudaica (o giudaico-samaritana) antiseveriana, a cui possono essere ricondotte le informazioni dell'*Historia Augusta*, Eusebio/Girolamo e Orosio, potrebbe essere interpretata alla luce dell'alleanza antiromana tra alcuni gruppi giudaici e il regno partico, sostenitore di Pescennio Nigro (e in questo senso si potrebbe allora affermare che i giudei si erano 'alleati' con il rivale di Settimio Severo) che peraltro, al dire della stessa H.A. *Pescen.* 7, 9, non aveva di certo istaurato buoni rapporti con gli *Iudaei* presenti nella provincia da lui governata. Infine, per Smallwood 1976, 489 l'episodio può essere interpretato «as no more than a recurrence of the type of nationalist unrest and minor anti-Roman activity which was never wholly eradicated from the province».

<sup>13</sup> H.A. *Sept.* 16, 7: *Filio sane concessit, ut triumpharet; cui senatus Iudaicum triumphum decreverat, idcirco quod et in Syria res bene gestae fuerant a Severo*. Ritengono inattendibile la notizia Smallwood 1976, 489 n. 11; Alon 1984, 684. Per Liebmann-Frankfort 1974, 588, il biografo assimilerebbe qui la Siria all'Adiabene; cf. Avi-Yonah 1984 (1976), 79 (il testo potrebbe essere corrotto: la lezione *Syria* andrebbe corretta con *Assyria*, regione contigua all'Adiabene). Per Birley 1999 (1988<sup>2</sup>), 135, è possibile che l'intervento militare di Settimio Severo fosse stato richiesto dallo scoppio di una rivolta tra ebrei e samaritani al fine di restaurare la pace nella regione (su tale rivolta cf. la n. precedente).

<sup>14</sup> *In itinere Palaestinis plurima iura fundavit*. Per un'eco di tali provvedimenti negli scritti rabbinici cf. Hadas 1929, 259.

Guvrin)<sup>15</sup>: il passaggio in questa provincia – «in itinere [...] fundavit» – si data agli anni 198/199-200 d.C.<sup>16</sup>, periodo in cui Settimio Severo, accompagnato da Caracalla (*Caesar* già dall'estate del 195 d.C. e *Augustus* forse già dall'autunno del 197 d.C.)<sup>17</sup> e da altri membri della *domus* imperiale<sup>18</sup>, si recò in Egitto come attestato dalle 13 'risposte' imperiali (ἀποκρίματα) conservate in *P. Col.* VI 123 (marzo 200 d.C.), originariamente affisse pubblicamente nel portico del ginnasio di Alessandria<sup>19</sup>.

Secondo quanto è possibile leggere nel medesimo passo della *Vita*, infine, Settimio Severo avrebbe stabilito alcune misure atte ad arginare il proselitismo ebraico, accanto alla diffusione del cristianesimo: «Iudaeos fieri sub gravi poena vetuit. Idem etiam de Christianis sanxit»<sup>20</sup>. La notizia trasmessa dal biografo è ritenuta dai più spuria<sup>21</sup>; difatti, oltre che fonti letterarie successive<sup>22</sup> e, pur in piccola parte, alcune sezioni tratte da fonti rabbiniche<sup>23</sup>, qualche iscrizione coeva attesta i buoni rapporti tra le comunità ebraiche dell'impero e i *principes* severiani. Particolare va-

---

<sup>15</sup> Cf. *CIIP* IV 1-2, 80 e 889. In *CIIP* IV 1-2, 3477 figura forse uno dei primi magistrati (qui genericamente designato come *archon*) della nuova *polis*: Antonio Vettio, ἀποδειγμένος (= lat. *designatus*) | ἄρχων (l. 2). In territorio palestinese, durante il principato di Elagabalo, fu parimenti fondata la città di Emmaus/Nicopolis (221 d.C., con il nome di Antoninopolis): Sartre 2005, 155. Su queste nuove città severiane cf. anche Jones 1971<sup>2</sup>, 280.

<sup>16</sup> Cf. Dio LXXVI (LXXV) 13, 1. Il ritrovamento di alcuni miliari nella regione, databili al 198-199 d.C., indicherebbe la presenza dell'imperatore in quella provincia: Isaac 1998 (1978), 54-55. Cf. Bertolazzi 2020, 143-145 e 159-161 (per le due città).

<sup>17</sup> Kienast - Eck - Heil 2017<sup>6</sup>, 156. Per il cesarato di Caracalla cf. Letta 2010, 296-304.

<sup>18</sup> Tra i quali il prefetto al pretorio Plauziano: cf. Birley 1999 (1988<sup>2</sup>), 137-138.

<sup>19</sup> Cf. ora Purpura 2012.

<sup>20</sup> H.A. *Sept.* 17, 1.

<sup>21</sup> Secondo Sordi 2017<sup>3</sup>, 121 l'accostamento tra cristianesimo e giudaismo concorrerebbe a screditare la veridicità di quanto affermato dall'*H.A.*: cf. Juster 1914, I, 259 n. 1 e *contra* Barnes 1968, 40; Smallwood 1976, 500-501. Sulla notizia cf., inoltre, Juster 1914, I, 258 n. 4 e 267 n. 1, che la collega ai precedenti provvedimenti di Adriano e Antonino Pio contro la circoncisione di non ebrei: cf. Stern 1980, nr. 515; Rabello 1980, 698; Alon 1984, 687; Rabello 2000, 53 e Rabello 2001, 129; Schäfer 2003<sup>2</sup>, 182. Per Simon 1986, 106, l'assenza della notizia nelle fonti giuridiche non ne demarca l'inattendibilità (*contra* Feldman 1993, 386): piuttosto, sarebbe indice del fatto che la misura venne presto disattesa, rivelandosi inefficace. Per Goodman 1994, 134 e 141 la notizia va ancorata al contesto redazionale dell'*H.A.* piuttosto che al tempo di Settimio Severo.

<sup>22</sup> Hieron. In *Dan.* XI 34: *Hebraeorum quidam haec de Severo et Antonino principibus intelligunt qui Iudaeos plurimum dilexerunt.*

<sup>23</sup> Feldman 1992. Cf. Birley 1999 (1988<sup>2</sup>), 135. Come sottolinea Smallwood 1976, 489 alcune sezioni talmudiche che attestano l'attività di cooperazione prestata da due rabbini al governo romano contro il brigantaggio diffuso nella regione siro-palestinese (cf. Dio LXXV 2, 4 a proposito del brigante Claudio, attivo in Giudea e Siria) si riferirebbero a eventi occorsi negli anni terminali del II secolo.

lore assume in quest'ottica la nota iscrizione<sup>24</sup> greca di Qazion (Chirbet Keisûn, in Galilea – nuovo polo di aggregazione della comunità ebraica dopo la rivolta di età adrianea<sup>25</sup>), una dedica *pro salute* databile tra il 198 e il 211 d.C. innalzata in onore di Settimio Severo, dei suoi figli, e di Giulia Domna eretta ἐξ] | εὐχῆς Ἰουδαίων (ll. 5-6)<sup>26</sup> e inserita in un complesso architettonico di più ampia portata (vi era compresa una sinagoga, oppure un tempio romano eretto secondo canoni stilistici siro-fenici)<sup>27</sup>. A prescindere dalla funzione, tuttora incerta, svolta da questo complesso architettonico, il fatto che una dedica *pro salute*<sup>28</sup> in onore dei membri della *domus severiana* sia stata innalzata *ex voto* dalla comunità di fede ebraica lì residente può dimostrare che, sotto il principato di Settimio Severo, gli *Iudaei* non furono né messi al bando in quanto esponenti di gruppi religiosi allogeni, né in altro modo delegittimati dal potere centrale. In secondo luogo, l'epigrafe documenta in quale misura i dedicanti si adoperassero per manifestare la propria lealtà verso l'impero attraverso strumenti tipici del mondo romano, con l'obiettivo di rinsaldare i legami con la dinastia al potere. Il significato della notizia contenuta in H.A. *Sept.* 17, 1, se fededegna, dovrebbe pertanto essere ancorato allo sfon-

<sup>24</sup> Oltre all'iscrizione di Qazion, due iscrizioni latine, entrambe provenienti dalla provincia di Pannonia (Intercisa e Mursa), suggeriscono che, ancora sotto Severo Alessandro, la diaspora ebraica intratteneva buoni rapporti con il potere centrale: l'iscrizione proveniente da Mursa (IJO I 5), databile tra il 197 e il 209 d.C., testimonia il restauro di una sinagoga ([--- *pro*]seucham | [--- *vetu*]state | [collapsam a so]lo | [restituit?]): cf. scheda nr. HD034612) in una dedica *pro salute* in onore di Settimio Severo, dei figli e di Giulia Domna; nell'iscrizione da Intercisa (CIL III 3327 = ILS 3981 = AE 1990, 823 = CIJ 677 = IJO I 3) è invece la stessa *synagoga Iudaeorum* a erigere una dedica *pro salute* a Severo Alessandro. Rimane controversa, invece, la datazione della dedica ostiense in AE 1967, 77 = JW E I 13 = SEG XLII 916 = AE 2002, 288 (seconda metà del II sec. d.C.?). Recentemente, in un denso studio epigrafico-prosopografico, Zevi 2014, ha avanzato l'ipotesi secondo cui nella costruzione della sinagoga di Ostia sarebbe stata coinvolta la famiglia dei *Fabii*, già distintasi nella classe dirigente della colonia in età tardorepubblicana e poi imperiale, avendo questa *gens* fornito alla classe dirigente del luogo numerosi magistrati (*duoviri*).

<sup>25</sup> Particolare centralità assunsero le città di Usha e di Beit She'arim, dove sopravvive la necropoli (con i suoi epitaffi) che fu il più importante luogo di sepoltura per i giudei di Palestina e della diaspora nel III-IV secolo d.C.; tra questi, Giuda ha-Nasi, cui è attribuita la compilazione della Mishna: cf. Schäfer 2003<sup>2</sup>, 167-175. Come evidenzia Smallwood 1976, 498, la necropoli rappresenta una prova concreta del livello di ricchezza raggiunto durante l'età severiana dall'*élite* giudaica.

<sup>26</sup> SEG VIII 12 = IGRR III 1106 = CIJ II 972. Cf. Harvey 2013.

<sup>27</sup> I risultati delle più recenti campagne di scavo, insieme a un tentativo di interpretazione del complesso architettonico, sono ora pubblicati in Killebrew 2013; Hachlili 2014, 617-682.

<sup>28</sup> Si tratta della normale forma di partecipazione al culto imperiale in ambito ebraico: Pucci Ben Zeev 1995, 38-42.

do storico-politico contingente (e transitorio) dei primi anni di governo severiano: l'obiettivo di pacificare la regione scossa dalla guerra civile e dalle campagne contro i Parti attraverso il blocco preventivo di fenomeni sociali (quali il proselitismo: *Iudaeos fieri*) capaci di suscitare frizioni in una popolazione alquanto polimorfa (anziché l'avversione nei confronti di questa minoranza religiosa) potrebbe giustificare la messa in atto di un provvedimento di natura, a ben vedere, eminentemente inibitoria (interdizione del proselitismo) piuttosto che apertamente repressiva (il giudaismo non fu dichiarato illegale – lo dichiarò Tert. *Apol.* 21, 1, definendolo «insignissimae religionis, certe licitae» – né oggetto di persecuzione)<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Per una prospettiva simile Smallwood 1976, 500-501. Bertolazzi 2020, 161 ipotizza che obiettivo del provvedimento imperiale fosse quello di promuovere il controllo delle élite greco-romane in un «problematic territory» qual è quello palestinese. Medesimo scopo sarebbe stato perseguito con la creazione di Lydda e Diospolis. Anche i successori di Settimio Severo avrebbero proseguito sulla stessa linea di tolleranza nei confronti della fede ebraica: su questo aspetto molte notizie provengono dall'*Historia Augusta*. Per il trattamento del giudaismo in quest'opera cf. part. Liebmann-Frankfort 1974 e Stern 1980 (part. i testi ai nrr. 513-525 per i passi delle *Vitae* relative ai *principes* della dinastia severiana). In particolare, secondo H.A. *Heliog.* 3, 5, Elagabalo avrebbe voluto far confluire nel tempio del dio solare El Gabal anche i culti ebraici, samaritani e cristiani; secondo H.A. *Alex.* 22, 4, Severo Alessandro avrebbe poi preservato i *privilegia Iudaeorum* (forse un'allusione alla legislazione di Settimio Severo?); sarebbe stato a tal punto benevolo nei confronti degli ebrei da meritarsi il soprannome di *Syrum archisynagogus* e *archiereus* da parte di alcuni detrattori antiocheni, egiziani e alessandrini a mo' di scherno (*laccessiverant conviciolis*): cf. Momigliano 1934 (dove la notizia del biografo è collegata a un'iscrizione che documenta l'erezione di una sinagoga a Roma per i giudei di Arca / *Caesarea ad Libanum*, città natale del *princeps*); nel proprio larario domestico avrebbe tenuto un'immagine di Abramo, accanto a quella di altri personaggi come Apollo, Orfeo, Cristo (*Alex.* 29, 2), mentre nel palazzo imperiale e sugli edifici pubblici avrebbe fatto iscrivere la 'regola d'oro' *quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris*, la quale *a quibusdam sive Iudaeis sive Christianis audierat et tenebat, idque per praeconem, cum aliquem emendaret, dici iubebat* (*Alex.* 51, 7-8). Infine, nell'annunciare pubblicamente i governatori provinciali, avrebbe seguito il costume giudaico e cristiano che prevedeva la nomina pubblica dei ministri del culto (*Alex.* 45, 7). Tralascio la testimonianza di H.A. *Carac.* 6, 7 in quanto non pone necessariamente l'accento su un eventuale filosemitismo da parte di Caracalla (quanto piuttosto sulla riluttanza nei confronti della violenza, tema dei primi capitoli della *Vita*) che, all'età di sette anni, avendo saputo che il suo compagno di giochi era stato percosso con le verghe più severamente (*gravius*) *ob Iudaicam religionem*, avrebbe a lungo negato lo sguardo (*diu respexit*) a suo padre l'imperatore e al padre del bambino *velut auctores verberum*. È difficile comprendere il grado di familiarità del *puer conlutor* rispetto a Caracalla: in ragione della prolungata frequentazione che presuppone l'avverbio *diu*, potrebbe darsi che il bambino fosse il figlio di qualche notevole che godeva della presenza del *princeps* o in grado di avvicinarsi alla corte imperiale (magari un membro della dinastia regnante di Adiabene appena sconfitta?). Infatti, la vicenda, se mai avvenuta, si sarebbe verificata dopo il 4 aprile del 193 d.C. o più probabilmente del 195 d.C. (Caracalla era nato il 4 aprile del 186 o 188 d.C.: Kienast - Eck - Heil 2017<sup>6</sup>, 156). A ogni modo, il favore di Caracalla nei confronti del

A corollario di quanto fin qui detto si potrebbe aggiungere che Settimio Severo avrebbe nuovamente disciplinato la normativa sui *collegia licita*, istituto in cui erano inquadrati anche i gruppi giudaici<sup>30</sup> – secondo una disposizione che viene fatta risalire a Cesare<sup>31</sup> – avendo provveduto a regolamentarlo forse proprio negli anni a ridosso del viaggio imperiale in Siria, Palestina ed Egitto<sup>32</sup>. Tale misura risulterebbe coerente rispetto alle iniziative di riordino sociale, politico e amministrativo (oltre che

---

giudaismo potrebbe essere frutto dell'influenza della madre Giulia Domna, siriana: così Galimberti 2019, 17. Controverso è il significato di un rescritto di Caracalla (213 d.C.) con cui si fa divieto agli ebrei di Antiochia di ereditare il lascito di Cornelia Salvia (*C.I.* I 9, 1): Linder 1987, nr. 3 (107-110); sul significato dell'espressione *universitas Iudaeorum* Siracusa 2016, 105, con n. 339: è probabile che il rescritto invalidasse il lascito a causa di un vizio formale o di inesatta terminologia tecnica del testamento (cf. Rabello 2001, 137).

<sup>30</sup> Un accenno a tale istituto pare di potersi cogliere nel dibattito tra Agrippa, Mecenate e Ottaviano contenuto nel libro 52 della *Storia Romana* di Cassio Dione, laddove l'autore pone l'accento sul portato sovversivo (sotto il profilo sociopolitico, piuttosto che strettamente religioso) delle «eterie» (costituite a scopi religiosi: Dio LII 36, 1-2) il cui significato veniva così esplicitato da Gaio in *Dig.* XLVII 22, 4: *Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci betaireian vocant.*

<sup>31</sup> Cf. il recente contributo di Rocca 2014, 20-22, ove precedente bibliografia e Rocca 2019 per l'evoluzione dell'inquadramento degli *Iudaei* nei *collegia* (dal periodo tardorepubblicano all'età tardoantica) sul territorio italico.

<sup>32</sup> Per la datazione del provvedimento e l'inclusione della *superstitio* giudaica fra i *collegia licita* cf. Coriat 2014, 176. In *Dig.* XLVII 22, 1 *pr.*, Marciano (III *inst.*) ricorda che un rescritto di Settimio Severo (*rescripsit*) aveva esteso all'Italia e alle province la legislazione *de collegiis* preesistente, di cui si ha traccia in un'epigrafe da Lanuvio del 136 d.C. (*CIL* XIV 2112 = *ILS* 7212) che, alle ll. 10-13, menziona il *kaput* di un senatoconsulto anteriore di cui Marciano dimostra di conoscere i *verba*: così Buongiorno 2016, 58. In *Dig.* XLVII 22, 1, 1 (Marc. III *inst.*) si fa poi esplicita menzione dell'autorizzazione a riunirsi *religionis causa* (*sed religionis causa coire non prohibentur*), con la precisazione *dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur*. Il contenuto di questa prescrizione (relativamente ai *collegia religionis causa*) andrebbe accostato, secondo Coriat 2014, 174, a un passo degli *schol. in Basilic.* LX 32, 1 (*schol.* 5), dove è esplicitamente ricordato un rescritto di Settimio Severo in proposito (Σεβήρος ὁ θεῖος ἀντέγραψε: θρησκείας ἐνεκεν συνιέναι τινές οὐ κολύονται, ἵνα μὲντοι μηδὲν γένεται παρὰ τὸ δόγμα τῆς συγκλήτου τὸ ἀπαγορευθὸν τὰ ἰουδαϊκὰ κολλέγια), di cui «Marcien énonce le contenu dans ce § 1, sous la forme d'un principe de droit sans préciser qu'il émane d'une constitution impériale» (*ibid.*). Sulle comunità giudaiche come associazioni legalmente riconosciute nel mondo romano ultimamente Eckhardt 2019, che precisa: «Jewish groups were not *collegia religionis causa*, but they did become *legitimate collegia*. In addition (and in principal unconnected to this), Jews as such could receive privileges that were sometimes explained *religionis causas*» (129). Se la principale funzione 'istituzionale' dei *collegia* giudaici era quella di regolare l'accesso ai privilegi concessi agli *Iudaei*, come ipotizzato da Eckardt 2019, 123-125, 154, la riorganizzazione di tale istituto potrebbe essere ulteriormente connessa alla misura severiana trasmessa da Ulpiano, relativa alla posizione degli *Iudaei* di fronte a *honores, munera* e liturgie. Cf. a tal proposito *infra* (§ 2).

militare) intraprese nell'ambito del riassetto strategico della regione siro-palestinese facente seguito alla conclusione delle guerre civili e delle due campagne partiche.

## 2. LE COMUNITÀ GIUDAICHE E IL RIORDINO AMMINISTRATIVO NELLE PROVINCE SUD-ORIENTALI DELL'IMPERO

Nel corso del viaggio compiuto nella *pars* orientale e meridionale dell'impero, a partire dal 199 d.C.<sup>33</sup>, Settimio Severo cercò di favorire un maggior grado di integrazione nel tessuto amministrativo imperiale di quei centri che, pur da lungo tempo radicati in un contesto politico e culturale essenzialmente greco-romano, non erano stati inglobati appieno nel complesso sistema di gestione del territorio provinciale sottoposto al controllo di Roma. Tale azione si concentrò specialmente in tre aree<sup>34</sup>, di fondamentale rilievo sotto il profilo economico, politico e militare: in Egitto, dove, concedendo per la prima volta alle metropoli dei nomi e ad Alessandria la facoltà di costituire una *boulé* propria<sup>35</sup>, innescò una nuova fase di 'municipalizzazione' della provincia<sup>36</sup>, con l'obiettivo di accrescerne l'efficienza sotto il profilo amministrativo (specialmente in ambito fiscale e annuario)<sup>37</sup>; nei territori nordafricani, dove fu dato impulso alla fondazione di colonie (tre), *oppida* (due, nella sola *Mauretania Caesariensis*) e, soprattutto, municipi (almeno nove)<sup>38</sup> che insistevano sul territorio di *pagi civium romanorum* giustapposti a *civitates* peregrine (oppure con la promozione a municipi di sole *civitates* indigene preesistenti): regione particolarmente interessata fu l'area pertinente alla Valle

---

<sup>33</sup> Ovvero dopo la conclusione della II campagna partica e il doppio tentativo contro Hatra: per le tappe di questo viaggio Halfmann 1986, 217-218.

<sup>34</sup> Per le altre aree, al di fuori delle province orientali, interessate dagli interventi severiani cf. ora il denso studio di Bertolazzi 2020.

<sup>35</sup> Sulla *boulé* di Alessandria cf. Dio LI 17, 3; H.A. *Sept.* 17, 2 (*ius buleutarum*). Sulle testimonianze papiracee (in specie da Ossirinco) relative alla creazione dei consigli cittadini nelle metropoli e sul loro funzionamento cf. Bowman 1971 e il più recente studio di Tacoma 2006, spec. cap. 4.

<sup>36</sup> Come già sottolineato da Sherwin-White 1973<sup>2</sup>, 278 introducendo le riforme severiane, «the decentralization of the governmental system under the Romans prepared the way for a sort of municipal life in the capitals of the Nomes, and to a smaller degree in the villages, where there had always been a skeleton of a closely delimited local administration, supervised by the central authorities or subject to their interference».

<sup>37</sup> Bertolazzi 2020, 166-167.

<sup>38</sup> Cf. l'utile tavola riassuntiva (con fonti) in Bertolazzi 2020, 180 per le fondazioni certe, e 181 per quelle probabili.

del Bagrada, nella nuova provincia di Numidia<sup>39</sup>, e il territorio di Cartagine<sup>40</sup>. Egli promosse pure la diffusione del *ius italicum* in taluni centri di forte rilevanza<sup>41</sup> siti nella provincia proconsolare d'Africa (Utica, Cartagine, Leptis Magna, nel 202-203 d.C.<sup>42</sup>). Uguale beneficio fu concesso ad alcune città di area siriana elevate a colonie, quali Tiro, Eliopoli, Laodicea (già elevata al rango di *metropolis* nel 194 d.C. a danno della rivale Antiochia)<sup>43</sup> in segno di gratitudine per essersi schierate dalla sua parte<sup>44</sup> contro Pescennio Nigro, le cui parti furono invece prese dalle città rivali di Antiochia e Berito<sup>45</sup> (Hdn. III 3, 3). In questa regione dell'impero, oltre a conferire lo *status* di città a Lydda/Diospolis ed Eleutheropolis/Beit Guvrin, incoraggiò anche il conferimento dello *status* coloniaro<sup>46</sup>

<sup>39</sup> Per una sintesi Dalla Rosa 2015, ove bibliografia.

<sup>40</sup> Gascou 1972, 167-198 e 227-230; Gascou 1982, 207-229; nuova panoramica in Bertolazzi 2020, 175-219. Sulla documentazione epigrafica attestante le trasformazioni occorse in età severiana cf. Mastino *et al.* 1999, 359-417.

<sup>41</sup> Sulla portata del provvedimento severiano cf. Sherwin-White 1973<sup>2</sup>, 275-277. Per l'evoluzione del *ius italicum* e dei *beneficia* (in specie fiscali) a esso connessi cf. Mazzarino 1974 e la più recente messa punto di Zack 2014 ove ampia recensione delle fonti e discussione della precedente bibliografia.

<sup>42</sup> Cf. *Dig. L 15, 8, 11* (Paul. II *cens.*): *In Africa Carthago, Utica, Leptis Magna a divis Severo et Antonino iuris Italici factae sunt*. Per la cronologia Bertolazzi 2020, 187-189.

<sup>43</sup> Bertolazzi 2020, 148 e cf. 155-156 per le punizioni inflitte ad Antiochia e per le modalità in cui fu, invece, ricompensata Laodicea.

<sup>44</sup> Tiro: *Dig. L 15, 1 pr.* (Ulp. I *cens.*); cf. *Dig. L 15, 8, 4* (Paul. II *cens.*); Eliopoli: *Dig. L 15, 2* (Ulp. I *cens.*); Laodicea: *Dig. L 15, 3* (Ulp. II *cens.*). Cf. diffusamente Bertolazzi 2020, 146-149.

<sup>45</sup> Si noti tuttavia che H.A. *Pescen.* 7, 9 informa delle relazioni, non del tutto amichevoli, esistenti tra l'usurpatore e una parte degli abitanti della provincia a lui sottoposta, la Siria-Palestina: *Idem Palaestinis rogantibus, ut eorum censitio leuaretur, idcirco quod esset gravata, respondit: «Vos terras vestras levari censitione vultis; ego vero etiam aerem vestrum censere vellems»*. In ogni caso, Berito, già colonia dotata di *ius italicum* per iniziativa di Augusto, sembra aver subito un trattamento meno ostile rispetto ad Antiochia: Bertolazzi 2020, 157-158.

<sup>46</sup> Lo riceverono sotto Caracalla anche Emesa, Antiochia, Palmira e Edessa; sotto Elagabalo, forse Sidone, Caesarea-Arca e Petra; Bostra per concessione di Severo Alesandro: cf. Smallwood 1976, 490-496 e più nel dettaglio Millar 2006 (1990), 191-222 (per l'età severiana e il periodo immediatamente successivo); cf. anche Sartre 2005, 186. A queste città andrebbe forse aggiunta Tiberiade: secondo quanto attestato da *'Avodab Zarab* 10a, del suo *status* (*immunitas*) avrebbero discusso Rabbi Giuda ha-Nasi (Il Principe) e l'imperatore 'Antonino' (una sorta di trasfigurazione dell'età di pace cominciata con i successori di Adriano e consolidatasi sotto i Severi, secondo l'interpretazione di Firpo 1987); il termine *colonia* compare nella monetazione (con legenda *COL*), sotto Elagabalo: Millar 2006 (1990), 167, con n. 10; cf. Oppenheimer 2005, 177. Si lascia qui da parte l'elevazione di Carrhae/Harran allo stato di *colonia* sotto Settimio Severo, poiché alcune monete proverebbero che questa città era in possesso di tale titolo già in

sia nelle aree siro-palestinesi di più consolidata tradizione ellenistica<sup>47</sup>, sia nei territori di più recente acquisizione (come Nisibis, capitale della nuova provincia di *Mesopotamia*<sup>48</sup>) dove fu promossa, in taluni casi, la deduzione di colonie di veterani (Rhesaina, Singara)<sup>49</sup>.

Sulla scorta dei dati appena illustrati, si potrebbe supporre che un programma di riassetto amministrativo di tali proporzioni possa aver stimolato l'imperatore, di concerto con il proprio *entourage*<sup>50</sup>, a riflettere sulle sue modalità di attuazione, tanto più in quelle aree dell'impero dove erano insediati nuclei comunitari caratterizzati da un portato socio-culturale dalle tradizioni fortemente radicate: tra questi gruppi possono a ragione essere incluse le comunità giudaiche ampiamente rappresentate in tutti i territori interessati dagli interventi severiani<sup>51</sup>.

In questa prospettiva, il celebre passo ulpiano (originariamente accluso nel libro terzo *De officio proconsulis*) relativo alle modalità attraverso cui Settimio Severo e Caracalla concessero ai seguaci della fede giudaica di rivestire gli *honores*, potrebbe rappresentare uno degli esiti di tale

---

età antonina (Marco Aurelio e Commodo); una legenda in particolare dimostrerebbe che fu elevata a colonia da Lucio Vero: Dandrow 2016, 201.

<sup>47</sup> E.g. Tiro, Eliopoli, Laodicea, Sebaste. Per le prime tre città cf. *supra*, n. 44. Per Sebaste, *Dig. L 15, 1, 7 (Ulp. I cens.): Divus quoque Severus in Sebastenam civitatem coloniam deduxit*. È possibile che Sebaste fosse ricompensata contro la rivale Neapolis, degradata allo stato di villaggio: Bertolazzi 2020, 149, 157.

<sup>48</sup> In questi termini ne parla Dio XXXVI 6, 2, con riferimento alla propria epoca. Nisibi divenne la capitale della nuova provincia di Mesopotamia, con a capo un prefetto (il primo noto è Tiberio Claudio Subaziano Aquila; cf. Kennedy 1979; sui prefetti Magioncalda 1982).

<sup>49</sup> Jones 1971<sup>2</sup>, 219; Dąbrowa 2012 (anche a Tiro e a Sidone potrebbero essersi stabiliti nuovi coloni veterani). Cf. anche Bertolazzi 2020, 149-154.

<sup>50</sup> Tale riassetto rientrerebbe in quel processo definito di «razionalizzazione dell'organizzazione interna dell'impero, tanto sul piano amministrativo e burocratico, quanto su quello fiscale» e che costituisce «un portato del coinvolgimento nella gestione imperiale di quei 'tecnici' dell'amministrazione che furono i giuristi»: Lo Cascio 1991, 727-728. Pur ritenendo, con Bertolazzi 2020, 185-187, che molte fondazioni coloniali e municipali risposdessero positivamente alle richieste delle singole comunità locali (nel caso, in specie, del territorio nordafricano), ciò non delegittima la possibilità che Settimio Severo possa aver perseguito un più coerente disegno di gestione dell'impero intervenendo attivamente a modificarne l'assetto amministrativo (ad esempio di ciò sarebbe indice, mi sembra, l'impulso alla costituzione di *oppida libera* allo scopo di colonizzare le aree prossime al Sahara in conseguenza dell'avanzamento del *limes* a sud: *ibid.*, 186-187; oppure di *res publicae*, dotate di amministrazione propria – assemblee cittadine, magistrati –, nelle aree rurali del Nord Africa, per cui cf. *ibid.*, 193-194, con ulteriori esempi tratti da province differenti).

<sup>51</sup> Per la presenza degli ebrei in Egitto dopo la distruzione del Secondo Tempio cf. Kerkeslager 2006; per il Nord Africa e l'area cartaginese cf. il contributo di Setzer 2006; per l'area mesopotamica cf. Goodblatt 2006. Per l'area palestinese e siriana cf. Sartre 2005, 321-326.

piano di riorganizzazione amministrativa cui furono sottoposte numerose aree dell'impero, per così dire, ad alta concentrazione giudaica<sup>52</sup> [*Dig. L. 2, 3, 3 (Ulp. III off. proc.)*]:

Eis, qui Iudaicam superstitionem sequuntur, divi<sup>53</sup> Severus et Antoninus honores adipisci permiserunt, sed et necessitates eis imposuerunt, qui superstitionem eorum non laederent.

Come ci assicura lo stralcio tratto dal *De officio proconsulis*, appare indubbio che, fin dai primi anni del principato di Settimio Severo<sup>54</sup>, i seguaci della religione giudaica – «qui Iudaicam superstitionem sequuntur» – beneficiari (indipendentemente dalla loro provenienza geografica<sup>55</sup>) della legislazione imperiale venissero autorizzati a fregiarsi della

---

<sup>52</sup> Cf. la densa e ricca disamina condotta da De Bonfils 1998 (e la discussione *infra*). Si aggiunga qualche esempio dai documenti: si è ipotizzato che di stirpe giudaica fosse un membro in vista del concilio cittadino (*boulé*) di Eleutheropolis (Beit Guvrin – una delle città fondate da Settimio Severo nell'entroterra meridionale della Palestina tra il 199 e il 200 d.C.), un tale Cunorus figlio di Diodatus, celebrato quale *προτοπολίτης* su un'iscrizione bilingue greco-aramaica datata agli anni subito successivi al 200 d.C.: Rahmani 1972 = *CIIP* IV 2, 3847 (= *SEG* XXVI 1668). Analogamente, l'epitaffio di un notevole in *AE* 1969/1970, 748 (Le Bohec 1981, nr. 79) forse databile al terzo secolo d.C., commemora un Caecilianus, *προτοπολίτης* (l. 3) di Volubilis e *πατήρ τες [sic] συναγωγής τῶν Ἰουδαίων* (ll. 4-6): cf. Andrevá - Fedorchuk - Nosonovsky 2019.

<sup>53</sup> Linder 1987, 104, non espunge questo aggettivo, considerato invece un'interpolazione superiore già da Mommsen 1870, *ad loc.*, poiché il *De officio proconsulis* fu redatto mentre Caracalla era ancora in vita (Honoré 2002<sup>2</sup>, 181-184 lo data precisamente al 213 d.C. – contro una datazione così puntuale argomentazioni cogenti in Mantovani 1993-1994, 264-267 – e commenta, 183, «Mommsen is surely right to think that divi is here a gloss. Originally the text ran *Severus et Antoninus permiserunt or divus Severus et Antoninus permiserunt*. Thinking this too bald, the copyist, at a time when Caracalla was in fact dead and deified, inserted *divi* or turned *divus* into *divis*»).

<sup>54</sup> Per il *terminus post quem* del provvedimento cf. Linder 1987, 103 (oscillante tra il 196 e il 197/198 d.C.).

<sup>55</sup> Non viene fatto alcun riferimento a una precisa area di applicazione del provvedimento: gli imperatori, dunque, intendono normare la vita sociale degli *Iudaei* qualificandoli come 'gruppo religioso' portatore di particolari esigenze culturali e identitarie: da qui la concessione di specifiche esenzioni. Il punto di vista assunto dai *principes* parrebbe analogo a quello che si può cogliere nel 'logos giudaico' del contemporaneo Cassio Dione (Dio XXXVII 16, 5-17, 4), dove lo storico, attraverso la duplice valenza attribuita all'etnonimo Ἰουδαῖοι, smarca la definizione di questa comunità composita da connotazioni di tipo etnico-geografico favorendone l'identificazione in termini eminentemente culturali. L'identificazione di «tutti gli ebrei, quelli romani e quelli della diaspora – come un'entità unica» pare di potersi già rilevare in Cicerone (così Pucci Ben Zeev 1987, 339). Sul significato di Ἰουδαῖος nelle fonti antiche cf. part. Kraemer 1989 e *contra* Williams 1996, in specie per i documenti epigrafici; sulla sua evoluzione Cohen 1999, 69-106; Eckhardt 2017. Negli ultimi anni è emerso un rinnovato dibattito in merito al problema della traduzione inglese 'più adeguata', o più fedele alla percezione antica, del termine: Mason 2007; Schwartz 2007; Satlow 2013; per un'escussione

*dignitas* che proveniva dagli *honores*<sup>56</sup> quali magistrati municipali<sup>57</sup>. In secondo luogo, il passo del *De officio proconsulis* appena ricordato può indicare in quale misura la comunità giudaica di età severiana fosse capace di mettere a disposizione dell'amministrazione locale un certo numero di membri in grado di soddisfare i prerequisiti necessari all'assunzione di *honores*, nonché di sobbarcarsi l'espletamento di incarichi municipali, anche onerosi, in un periodo in cui la distinzione tra semplice assunzione della *dignitas* onoraria ed espletamento di *munera* e liturgie diveniva sempre più labile<sup>58</sup>.

L'imposizione di obblighi liturgici o la concessione di cariche pubbliche a *Iudaei* non è una novità del periodo severiano. Figure magistratuali come gli *agoranomoi* (cui era affidato il compito di ispezionare i merca-

---

dettagliata della bibliografia cf. Miller 2010 e Miller 2012. Per il passo dioneo sopraccitato sia consentito rimandare, per ragioni di spazio, al mio contributo «Edoardo Volterra e il 'logos giudaico' di Cassio Dione» (2023), ove ulteriore bibliografia. Per quanto riguarda la denominazione della provincia, se, di fatto, la provincia di *Iudaea* aveva cessato di esistere dopo la rivolta di Bar Kochba (132-135 d.C.), sotto i Severi le fonti letterarie (quali lo stesso Cassio Dione) attestano ancora la vitalità di questa denominazione: Sordi 1971.

<sup>56</sup> *Dig.* L 4, 14 = *Call. I cognit.*

<sup>57</sup> Beninteso, poiché il riordino severiano riguarda tanto municipi, quanto colonie, l'aggettivo 'municipale' è qui impiegato in senso improprio (*abusive*), ma che si richiama all'uso corrente del sostantivo *municipes* in età severiana, così come indicato da Ulpiano in *Dig.* L 1, 1 (*Ulp. II ad ed.*): *Sed nunc abusive municipes dicimus suae cuiusque civitatis cives, ut puta Campanos, Puteolanos*. Tale accezione 'abusiva' del lemma si origina dall'allargamento semantico cui il termine pare essere stato sottoposto già ben prima dell'età severiana: lo notava e ne discuteva Adriano nell'*oratio principis in senatu habita*, la cui notizia è conservata in *Gell. N.A.* XVI 13, 4-5 (è la celebre *oratio de Italicensibus*, relativa alla richiesta dei cittadini di Italica, di cui era nativo, di ottenere lo statuto di colonia). Qui, Gellio sottolinea come i termini *municipes* e *municipia* fossero ormai vocaboli invalsi nell'uso comune (§ 1: *municipes et municipia verba sunt dictu facilia et obvia*) ma, a causa di uno slittamento semantico evidentemente più risalente (già ravvisabile nella prassi di I secolo a.C.: Talamanca 2006, 447), nessuno ormai sapeva davvero quale ne fosse il valore preciso (*et ne utiquam reperias, qui haec dicit, quin scire se plane putet, quid dicat*): il significato veicolato dal termine *municipes* è dunque sganciato dallo statuto giuridico della comunità a cui si applica, sia essa un municipio o una colonia; tali sono infatti Capua e Pozzuoli nel passo ulpiano: cf. sul punto Humbert 2006, 23-26. Juster 1914 II, 243 n. 4 poneva l'accento sulla validità generale della misura severiana, ritenendo che essa si applicasse tanto al contesto amministrativo municipale, quanto a chi fra i seguaci della religione giudaica possedesse già la cittadinanza romana, potendo adire così al *cursus honorum* ordinario: *contra* De Bonfils 1998, 210.

<sup>58</sup> Al punto che, ad esempio, *quaestura in aliqua civitate inter honores non habetur sed personale munus est* (*Dig.* L 4, 18, 2). La fluidità di tali categorizzazioni nell'età di Arcadio Carisio – dal cui *liber singularis de muneribus civilibus* la citazione è tratta – può essere considerato il risultato di un processo già avviatosi negli anni precedenti. Su sviluppo e classificazione di *honores* e *munera*, tra II e IV secolo, e sul loro impatto sulla società imperiale cf. Neesen 1981.

ti<sup>59</sup>) di stirpe giudaica sono già attestate, difatti, fin dal I secolo d.C. e nei primi tempi del II d.C. nei territori dell'antica provincia di Giudea: ad esempio, a *Ioppe* (CIIP III 2259: 105/106 d.C.) e nella città di Tiberiade<sup>60</sup>, come testimoniano Jos. A.J. XVIII 149 (si tratta del futuro Agrippa I)<sup>61</sup> e l'iscrizione in *AE* 2002, 1543 (b) = *SEG* XXXVIII 1647 (la cui datazione oscilla tra il 71-72 d.C. e l'82-83 d.C.<sup>62</sup>), che ricorda un Isaia figlio di Mattia il quale, a giudicare dall'onomastica, è di origine giudaica; anche il suo collega nell'agoranomia potrebbe ricordare il nome di un personaggio di famiglia ebraica (sulla base del patronimico Monimus)<sup>63</sup>. Parimenti, anche *AE* 2002, 1542 (b), risalente allo stesso periodo della precedente epigrafe, rammenta uno *Iulius* agoranomo, la cui discendenza potrebbe essere ricondotta a quella di una famiglia ebrea locale che avrebbe ricevuto la *civitas* romana da un membro della *gens* giulia<sup>64</sup>. Al di fuori del territorio *stricto sensu* giudaico<sup>65</sup>, ad esempio a Cirene è poi attestato per il 60 d.C. circa un *nomophylax* (magistrato eletto annualmente, cui era delegato il compito di controllare gli archivi pubblici) certamente ebreo (Eleazar, figlio di Giasone)<sup>66</sup>. In Egitto, presso Apollinopolis Magna (Edfu), uno Ἰησοῦς figlio di Πάπιος svolgeva la funzione di δέκανος (che può indicare un ufficiale militare o di polizia, ma anche

<sup>59</sup> Sulla carica Foster 1970. Tale ufficio trova spazio anche nelle fonti rabbiniche: Sperber 1977.

<sup>60</sup> Sulle iscrizioni qui ricordate cf. Sigismund 2007, 332-335.

<sup>61</sup> Kushnir-Stein 1992 identifica con il futuro re Agrippa I l'*agoranomos* Gaio Giulio, citato in un'iscrizione da Tiberiade (30-31 d.C.: *SEG* XXXVIII 1646) edita da Qedar 1986-1987.

<sup>62</sup> Kushnir-Stein 2002, 296.

<sup>63</sup> *CIIP* III, p. 143. Analogo discorso varrebbe per Amos (o Amous) figlio di Gaokosi(os?), agoranomo di Cesarea nel 52 d.C.; il nome del padre sembra essere di derivazione idumea: «This agoranomos is thus likely to have been a scion of an Idumaeen family that might have settled in the city upon its foundation by Herod the Great» (Kushnir Stein - Holland 2008, 211).

<sup>64</sup> Kushnir-Stein 2002, 295: «The agoranomos named Julius would have probably been a scion of a local family which had received Roman citizenship about a century earlier».

<sup>65</sup> Si consideri poi la scoperta di un nuovo frammento epigrafico (databile al I secolo d.C.) proveniente dalla Via Ostiense nei pressi della necropoli di Pianabella, in cui sono citati alcuni *Fabii Iudaei* (la cui condizione libertina è rimessa in discussione), il quale ha permesso di identificare nel duoviro della colonia ostiense *Fabius Longus Gratianus Caninianus*, attivo nella prima età antonina (112 d.C.), un discendente di questa famiglia di fede ebraica, già attiva a Ostia nel periodo altoimperiale: Zevi 2014. L'ultimo esponente di questa *gens*, assunta ai fasti consolari nel 148 d.C. con il console *Caius Fabius Agrippinus*, è il governatore della *Syria Coele*, macriniano, *Fabius Agrippinus*, eliminato da Elagabalo all'indomani della propria ascesa: Dio LXXX (LXXIX), 3, 4.

<sup>66</sup> Williams 1998, doc. nr. V.13. Sul documento cf. Rajak 2001, 370.

la funzione di decurione) tra I e II secolo d.C.<sup>67</sup>, mentre dall'Arsinoite proviene una lista di sei *sitologi* [l. 1: γραφή σιτολό(όγων)], datata all'anno quinto del principato di Traiano (agosto 101-102 d.C.), tra cui figurano nomi ebrei<sup>68</sup>. Le attestazioni in questo senso si moltiplicano a partire dal III-IV secolo<sup>69</sup>, mentre scarse sono le testimonianze – su cui incide pur sempre la variabile determinata dal caso, oltre che le mutevoli oscillazioni nella sensibilità epigrafica (*epigraphic habit*) di determinati gruppi sociali<sup>70</sup> – per il periodo successivo ai primi anni del principato traiano<sup>71</sup>.

In ultima analisi, la concessione imperiale testimoniata da Ulpiano parrebbe istituzionalizzare una prassi fino ad allora mai ufficialmente stabilita – per quanto è dato conoscere – e declinata in seguito alla rivolta di Bar Kochba<sup>72</sup>; al contempo, essa può rappresentare una risposta alle trasformazioni, di cui si è detto, che investirono l'assetto amministrativo delle province sud-orientali dell'impero. In secondo luogo, quando si tenga conto dei vincoli patrimoniali cui potevano essere obbligati i magistrati locali (per esempio, il versamento della *summa honoraria* al momento dell'assunzione dell'*honor*) così come, segnatamente, i titolari di *munera* patrimoniali (in specie il possesso di un determinato censo)<sup>73</sup>, il provvedimento imperiale potrebbe rilevare la buona condizione economico-sociale in cui versavano taluni membri appartenenti alle comunità

---

<sup>67</sup> CPJ II 405 = SB I 5812 (*ostrakon*).

<sup>68</sup> CPJ II 428 = BGU III 715. Data la natura liturgica e obbligatoria della carica, il documento è stato interpretato come l'eventuale esito di una politica vessatoria nei confronti della popolazione giudaica del Fayum («a way of administrative harassment»): così Honigman 2016, 72. Sulla sitologia cf. spec. Lewis 1997, 47.

<sup>69</sup> Per alcuni esempi cf. i documenti citati in Williams 1998, 109-111, 144 e 148. Per una panoramica più ampia (fino al periodo tardoantico) sulle magistrature e cariche municipali ricoperte dai giudei (cittadini romani e non), ovvero sui *munera* e sul servizio militare cf. già Juster 1914, II, 243-290. Per la partecipazione degli ebrei ai consigli cittadini municipali tra la fine del II e la prima metà del III secolo cf. anche Avi-Yonah 1984 (1976), 46-47, a proposito di Tiberiade e Sepphoris (dove si citano prevalentemente fonti rabbiniche, accanto al provvedimento di Settimio Severo e Caracalla); cf. anche Rosenfeld - Perlmutter 2020, 164-165.

<sup>70</sup> Sull'*epigraphic habit* delle comunità diasporiche come filtro attraverso cui indagare il loro grado di integrazione nella società circostante cf. il *case study* di Ameling 2007 (Asia Minore).

<sup>71</sup> Ometto la testimonianza di un agoranomo giudeo di nome Simon, figlio di Aionos, attivo (insieme a un *Iustus*, il cui patronimico è perduto) a Sepphoris in età romana perché il peso in piombo che ne attesta l'esistenza non è datato con precisione (Nagy *et al.* 1996, 201). Chancey 2002, 77 accoglie la datazione alla metà del II secolo d.C. (cf. il rapporto degli scavi comunicato da Meyers - Meyers - Netzer 1985, 296).

<sup>72</sup> Alon 1984, 686; Linder 1987, 103; Feldman 1993, 101.

<sup>73</sup> Cf. Horstkotte 1996, 240 e lo studio di Lewis 1997, 74-76 e 81 (relativo alla situazione egiziana, su cui per una sintesi Gagos - Potter 2006, 71-72 e più diffusamente Capponi 2005, § 6).

giudaiche provinciali all'alba del III secolo d.C., penetrando negli strati economicamente più elevati della società imperiale<sup>74</sup>. Tale impressione è rafforzata dalla testimonianza di Modestino sull'*excusatio tutelae*<sup>75</sup>, dove il giurista severiano attesta che gli imperatori (gli stessi Severi)<sup>76</sup> avevano esentato i fedeli della *superstitio* (θηρησκεία) giudaica<sup>77</sup> non già da tutti i *munera* (quale sembra essere qui considerato l'*officium* tutelare, il quale in questo periodo andrà assumendo sempre più il profilo di un *munus civile*<sup>78</sup>) ma soltanto da quelle categorie di obblighi (forse in specie patrimoniali: a ciò pare alludere il verbo impiegato da Modestino, λειτουργέω<sup>79</sup>) che potessero confliggere con la loro religione: la *ratio* di fondo che legittima l'esenzione è analoga a quella testimoniata da Ulpiano. Non è dunque improbabile che la legislazione severiana si sia soffermata a riflettere sulle casistiche relative all'assunzione di *honores*, *munera* e li-

<sup>74</sup> Cf. Rosenfeld - Perlmutter 2020, 165, a proposito della Palestina. Sulla condizione economica delle città della Palestina sotto il controllo romano cf. Safrai 1994, 13-22. La maggiore fonte di ricchezza era costituita dal possesso della terra: cf. il caso di Lydda/Diospolis *ibid.*, 52-54. Per una discussione equilibrata sulle fonti circa la condizione socioeconomica degli ebrei dopo la rivolta del 132-135 d.C. cf. Mor 2016, § 6, ove ulteriori riferimenti.

<sup>75</sup> *Dig.* XXVII 1, 15, 6 (Mod. VI *excus.*): Ἦδη δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι τῶν μὴ Ἰουδαίων ἐπιτροπεύουσιν, ὥσπερ καὶ τὰ λοιπὰ λειτουργήσουσιν· αἱ γὰρ διατάξεις ἐκείνοις μόνοις ἀνευχλήτους αὐτοὺς εἶναι κελεύουσιν, δι' ὧν ἡ θρησκεία χραινεσθαι δοκεῖ. («I Giudei saranno tutori anche di non Giudei, e allo stesso modo espletteranno le altre liturgie: infatti le leggi ordinano che essi non siano vessati soltanto da quelle liturgie da cui la loro *superstitio* sembra essere violata»).

<sup>76</sup> Linder 1987, 110-111, nr. 4. Diversamente, Gager 1973, 93 e Rabello 1980, 687, considerano il passo di Modestino relativo alla legislazione di Marco Aurelio e Commodo; cf. anche Rocca 2010, 11 (l'articolo ripercorre il contributo di Rabello alla storia degli Ebrei nell'impero romano).

<sup>77</sup> I quali paiono dunque volersi sottrarre a questo ufficio: è possibile che la loro giustificazione trovasse riscontro nei trattati mishnaici, dove, ad esempio, è fatto divieto a chi esercitasse la professione di levatrice di assistere la nascita (o di allattare) un infante pagano al fine di non sostenere o, indirettamente, favorire i seguaci di questo credo (*Avodah Zarah* 2, 1): «Una donna ebrea non deve fare da levatrice per una donna pagana [...] Una donna ebrea non deve allattare il bambino di una pagana [...]» (adattamento in italiano dalla traduzione inglese di Guggenheimer 2011, 283). La stessa logica avrebbe potuto applicarsi, per la sua natura, anche all'istituto della *tutela impuberum*, dovendo il *tutor* curare gli interessi dei tutelati.

<sup>78</sup> Viarengo 2015, 181-196. La *tutela* sarebbe assimilata al *munus*, per la prima volta, nei *Regularum Libri* (*Dig.* XXVI 1, 18) di Nerazio Prisco (se si esclude l'ipotesi di un'interpolazione: 185). Per Ulpiano e Modestino, comunque, la *tutela* dativa non implicherebbe *gestio rei publicae* [Grelle 2005 (1961), 62; ma Modestino, diversamente da Ulpiano, annovera la *tutela* tra i *munera civilia* (*Dig.* XXVII 1, 6, 15)].

<sup>79</sup> Λειτουργία funge da equivalente greco di *munus* fin dalla prima età imperiale: il sostantivo è impiegato in questo senso, ad esempio, nel III editto di Cirene: cf. Grelle 2005 (1961), 42, con n. 16.

turgie da parte dell'amministrazione cittadina<sup>80</sup> nei territori ad alta densità giudaica quali erano le province consolari d'Asia e d'Africa, nonché<sup>81</sup> l'Egitto, la Palestina, le due *Syriae* e la nuova provincia di Mesopotamia, territori, questi ultimi, in cui Settimio Severo favorì un profondo riassetto amministrativo<sup>82</sup> che, giocoforza, non avrebbe potuto mancare di lambire anche aspetti relativi al profilo socio-culturale dei soggetti coinvolti<sup>83</sup>.

### 3. GLI IUDAEI NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEVERIANA

Nel tentativo di ampliare il bacino di reclutamento cui attingere per l'esercizio delle funzioni amministrative municipali (le quali andavano acquisendo un profilo sempre più oneroso tale da incentivare episodi di defezione dall'amministrazione cittadina<sup>84</sup>), si può pertanto ritenere che i *principes* si siano preoccupati di negoziare soluzioni di compromesso con

---

<sup>80</sup> Cf. Barone-Adesi 1992, 72, sul rapporto tra il passo ulpiano e la notizia contenuta nel sesto dei *libri excusationum* di Modestino: «L'ambito di applicazione della disposizione deve avere, probabilmente, posto problemi, rintracciabili ad esempio in D.27.1.15.6».

<sup>81</sup> Come sottolinea Linder 1987, 103: «Ulpian's work dealt with the law in force in the two senatorial provinces, Asia and Africa, both of them known to have important Jewish communities, but there can be no doubt that his conclusions were valid for the other provinces as well». Come dimostrato da Mantovani 1993-1994, 217-246, sulla base dell'analisi condotta sull'*usus* del lemma *praeses* in specie in funzione denominativa nelle fonti epigrafiche, letterarie e giuridiche, le disposizioni contenute nei libri II-V/VI (le quali trattavano, a partire dal libro terzo, delle *civitates* municipali: 217) si rivolgono tanto ai proconsoli quanto ai *legati Augusti pro praetore*: pertanto, la materia trattata può contestualizzarsi anche in rapporto alle province imperiali.

<sup>82</sup> Cf. Levine 1979, 655-658 e le considerazioni di Oppenheimer 2005 a proposito della collaborazione tra Rabbi Judah ha-Nasi e gli imperatori Severi nel favorire il processo di urbanizzazione dell'area siro-palestinese.

<sup>83</sup> Può allora non essere un caso che la Mishna sia il prodotto di quest'epoca (cf. in generale Kraemer 2006; per una contestualizzazione e un'originale interpretazione dell'opera alla luce dei rapporti politico-culturali tra *Iudaei* e Roma, sullo sfondo del confronto con altre manifestazioni politico-culturali – in particolare la Seconda Sofistica – cf. Schwartz 2020): ad esempio, il trattato sul culto straniero (*'Avodah Zarah*), il quale esplora e regola i rapporti tra ebrei e pagani nella vita di tutti i giorni, potrebbe essere considerato, al pari della legislazione severiana, uno dei risultati della riflessione rabbinica, anch'essa stimolata dal mutamento dello *status quo*, sulla liceità dei comportamenti tenuti dai membri della comunità ebraica chiamata a integrarsi in una società prevalentemente pagana.

<sup>84</sup> Tra la seconda metà del II secolo (età di Marco Aurelio) e l'età tetrarchica si andava assistendo a un quadro di trasformazioni profonde nella gestione delle finanze cittadine, in quanto quelle funzioni e servizi originariamente gravanti sulla generosità dei privati cittadini (*evergesie*) si andavano profilando sempre più quali incarichi obbligati (*munera*) gravanti sul patrimonio personale dei «singoli obbligati», con la conseguente

le compagini civiche più intransigenti per ragioni identitarie e culturali, quali erano senz'altro i seguaci della *superstitio Iudaica*, cui concessero, appunto, quei privilegi di esenzione di cui ci informano le fonti giuridiche. Tali forme di negoziazione sortirono un duplice risvolto: da un lato, come si è detto, garantirono il coinvolgimento di una più nutrita platea alla gestione delle *civitates* nell'ottica 'urbanizzatrice' promossa da Settimio Severo; dall'altro, l'autorità imperiale puntava forse a guadagnare in tal modo il consenso, e con esso un più solido controllo, di più ampi strati della 'classe dirigente' locale, operando scelte strategiche che lasciavano spazio a logiche compromissorie<sup>85</sup>.

A questo proposito, risulta problematico precisare più puntualmente la natura degli obblighi da cui gli *Iudaei* furono esentati in ragione

---

diffusa riluttanza ad assumere tali funzioni nell'amministrazione cittadina locale: così Lo Cascio 2006, 676, 689-692.

<sup>85</sup> Non è possibile determinare con precisione a quale momento appartenga il provvedimento trasmesso da *Dig. L 2, 3, 3* con cui Settimio Severo e Caracalla favorirono l'inclusione degli *Iudaei* nell'amministrazione municipale provinciale (cf. *supra*, n. 54): certamente fu emesso dopo il 196/198 d.C. (ovvero dopo la nomina di Caracalla a *Caesar* oppure ad *Augustus*: per le date cf. Kienast, Eck, Heil 2017<sup>6</sup>, 156). Se il provvedimento appartiene al periodo precedente o immediatamente prossimo alla seconda spedizione contro i Parti, la promozione di un'alleanza tra la componente giudaica e la politica imperiale potrebbe essere considerata anche alla luce dei preparativi per questa campagna militare: la stessa logica era stata adottata da Traiano (Capponi 2018, spec. 50-51, 75, 113-114), di cui Settimio Severo aspirava a farsi epigono (è significativo che Settimio Severo celebrò la presa di Ctesifonte, nel 198 d.C., il 28 gennaio, giorno in cui ricorreva il centenario del *dies imperii* di Traiano: *P. Dura* 54, col. I, ll. 14-16). Ma questa ipotesi andrebbe armonizzata con la discussa notizia in H.A. *Sept.* 16, 7 (cf. *supra*, nn. 12-13), la quale non può essere liquidata solo in quanto isolata. Circa la promozione di città nell'area della Siria-Palestina e della Mesopotamia, occorre poi compiere alcune distinzioni: la fondazione di Diospolis ed Eleutheropolis, nel cuore della Giudea, nonché la fondazione di *plurima iura* cui allude l'*Historia Augusta* (*Sept.* 17, 1), si datano a un periodo sicuramente successivo alla fine delle guerre partiche, così come la fondazione di una colonia di veterani a Singara e la concessione dello status coloniaro a Laodicea, Sebaste e Tiro. Più risalenti sarebbero, invece, l'elevazione di Nisibis a colonia e l'insediamento di veterani a Rhesaina (195 d.C.?), la concessione del perdono ad Antiochia e a Flavia Neapolis (197/198 d.C. circa: per la cronologia Bertolazzi 2020, 154 e 156), motivo per cui la riabilitazione di queste due città potrebbe forse essere ricondotta a un programma antipartico (Bertolazzi 2020, 158), così come la 'colonizzazione' di Nisibis e Rhesaina in ragione della loro posizione strategica nello scacchiere geopolitico orientale. A ogni modo, tale proposta di lettura, che potrebbe essere ritenuta valida in specie per l'area siro-mesopotamica, non squalifica l'idea che il provvedimento severiano, oltre ad avere un impatto dal punto di vista strategico-militare, avesse previsto risvolti anche sotto il profilo politico-amministrativo nel quadro del riassetto organizzativo favorito in una più vasta area dell'impero, che, come si è detto, coinvolse anche le province africana ed egizia. Resta fermo che la validità di queste riflessioni è subordinata all'approvazione della proposta di lettura del passo ulpiano oggetto di questo contributo.

dell'approssimazione del lessico impiegato (*necessitates*) nel luogo ul-piano e che, in una certa misura, dovè rifarsi agli *ipsissima verba* del provvedimento (o provvedimenti)<sup>86</sup> imperiale. Se così, più comprensibile risulterebbe il grado di indeterminazione del contenuto legislativo, dovendo esso applicarsi, quasi assumendo la forma di linea guida o di principio direttivo per la politica provinciale, a un ventaglio di situazioni assai variegato non sempre facilmente predeterminabile con precisione. A ogni modo, si è soliti ritenere che il campo delle *necessitates* in questione vada circoscritto all'insieme degli obblighi scaturenti dall'assunzione dell'*honor* quando lesivi delle pratiche religiose ebraiche: si tratterebbe, in sostanza, di vincoli formali e procedurali cui i magistrati municipali erano normalmente assoggettati – come, ad esempio, l'obbligo di prestare giuramento all'imperatore mediante formule pagane<sup>87</sup>.

Viene però da chiedersi se, alla luce del significato assunto dal lemma *necessitas* in taluni testi giuridici coevi e successivi, non sia possibile tentare di rintracciare in quel termine il profilo di più precisi doveri amministrativi allusi dal dettato imperiale. Ad esempio, Arcadio Carisio, nel tentativo di sistematizzare le categorie e la terminologia giuridiche inerenti alla sfera dei *munera* (*l. s. de mun. civ.* = *Dig.* L 4, 18, 14) annoverava la *iudicandi necessitas* tra i *munera personalia* («iudicandi necessitas inter munera personalia habetur») <sup>88</sup>. Il testo fu redatto, è vero, in epoca recenziere: nondimeno, si potrebbe ipotizzare che il giurista diocleziano si rifacesse a moduli lessicali che lo precedevano<sup>89</sup>: a tal proposito, è curioso notare come già nell'*oratio Claudii de aetate recuperatorum* (BGU II 611)<sup>90</sup> l'imperatore facesse un uso 'tecnico' dell'espressione *necessitas iudicandi* (col. II, l. 4), sintagma identico a quello impiegato da Arcadio Carisio nel suo *l. s. de muneribus civilibus* due secoli e mezzo più tardi. Naturalmente, le espressioni sono impiegate in circostanze difformi (una seduta del senato di Roma da un lato, un'opera di letteratura giuridica

---

<sup>86</sup> A una pluralità di interventi sembra alludere Modestino (*Dig.* XXVII 1, 15, 6: *αἱ γὰρ διατάξεις*).

<sup>87</sup> De Bonfils 1998, 211-213 e 216; cf. De Bonfils 2002, 53-66; lo segue ad esempio Nemo-Pekelman 2010, 30-32. Neesen 1981, 223 sembra collocare la dispensa concessa dai Severi agli *Iudaei* tra gli esempi di esenzione da *munera corporalia, negotia publica vel privata* (il provvedimento imperiale è citato alla n. 81, senza ulteriori approfondimenti), mentre l'ammissione agli *honores* alluderebbe all'ammissione al decurionato (225).

<sup>88</sup> Cf. a questo proposito Grelle 1999, 149-150.

<sup>89</sup> Sull'influenza di Ulpiano e del suo allievo Modestino nella riflessione carisiana circa i *munera* cf. recentemente Felici 2006, 160-161, 170-181; Piacente 2012, 43, 53-55, 66-68, 75-77, 89-101.

<sup>90</sup> Sui cui contenuti in rapporto alla politica claudiana cf. ora Buongiorno 2017, 110-115.

dall'altro) e in relazione ad ambiti d'applicazione non del tutto sovrapponibili: nell'*oratio principis*, l'espressione *necessitas iudicandi* si riferisce all'obbligo imposto ai magistrati investiti di funzioni giudiziarie di portare a termine il processo addivenendo alla pronuncia della sentenza<sup>91</sup>; nel *liber singularis* di Arcadio Carisio, essa identifica una tipologia di *munus personale* da espletare nell'ambito dell'amministrazione provinciale. Il sintagma, comunque, è parimenti impiegato in contesto ufficiale anche da Plinio che, in un'epistola indirizzata a Traiano in veste di *legatus Augusti pro praetore consulari potestate* della provincia bitinica, informa l'imperatore della *vacatio* dall'ufficio giudiziario richiesta da Flavio Archippo in virtù della sua posizione di *philosophus* (*Ep.* X 58, 1-2, 1: «[...] Flavius Archippus vacationem petere coepit ut philosophus. Fuerunt, qui dicerent non liberandum eum iudicandi necessitate [...]»)<sup>92</sup>: anche in questo caso, l'espressione appare utilizzata in senso tecnico. Analoga formulazione – parrebbe, ormai, 'semanticamente' cristallizzata –, si rintraccia infine in un frammento di Paolo (*Dig.* V 1, 46), dove si afferma che il giudice colpito da grave malattia psichica è dispensato dalla *iudicandi necessitas* ed è, di conseguenza, passibile di sostituzione (*II quaest.*).

In qualche occasione è poi possibile rintracciare il sostantivo *necessitas* usato in maniera consimile (ovvero nel senso di 'obbligo', talvolta accostabile al significato di *munus*)<sup>93</sup> in alcuni trattati giurisprudenziali di II-III secolo d.C.<sup>94</sup>: ad esempio, in Ulpiano (*III ad Sabinum = Dig.* XXXVIII 17, 2, 23), il compito di conferire l'ufficio tutelare (*datio tutoris*) – purtuttavia non pertinente al *rem publicam administrare*<sup>95</sup> – è de-

<sup>91</sup> Pone l'accento sull'uso tecnico dell'espressione Triggiano 2013, 59.

<sup>92</sup> Sulla vicenda e sull'immunità, concessa ai filosofi, dalla *necessitas iudicandi* cf. Germino 2009 e part. Germino 2010.

<sup>93</sup> Sull'evoluzione semantica (e, quindi, di contenuto) del termine *munus* nell'interpretazione dei giuristi severiani, specialmente in riferimento alla categoria del *munus publicum*, nel senso di obbligo a svolgere una funzione nella *civitas* cf. Grelle 2005 (1961), 50-64, dove viene ravvisato, con Marciano (*Dig.* L 16, 214: *Munus proprie est, quod necessarie obimus lege more imperiove eius, qui iubendi habet potestatem*), un definitivo accostamento del carattere obbligatorio del *munus* al vincolo costituito dalla *necessitas* (derivante dalla *lex*, dal *mos* o dall'*imperium*) quale fonte di unità dei *munera* sul piano giuridico.

<sup>94</sup> Si aggiunga ai passi qui citati la più tarda attestazione delle *Pauli Sententiae* (*Dig.* L 5, 10, 2), dove si fa riferimento al *munus* dell'*hospitium* con l'espressione *recipiendi hospitis necessitas*. Inoltre, nel *SC de sumptibus ludorum gladiatorum minuentis* (177 d.C.), il sostantivo *necessitas* è impiegato nell'accezione di obbligo (non certo soltanto formale), posto in capo ai *lanistae*, di fornire un certo numero di *gregarii* in occasione di *munera* gladiatorii.

<sup>95</sup> Come sottolinea Grelle 2006, 432, Ulpiano, diversamente da quanto desumibile da un rescritto di Settimio Severo (*Dig.* XXVI 6, 2, 2 = Mod. I *excus.*) ritiene la *datio*

signato come *necessitas* posta in capo ai magistrati municipali, cui cioè spetta l'obbligo di assegnare la tutela dativa a un *tutor* idoneo («[...] et magistratibus municipalibus dandi necessitas iniungitur»). In Callistrato (I *cognit.* = *Dig.* L 6, 6, 10), che significativamente attesta la vivacità e la frequenza delle *cognitiones* relative all'assunzione di *honores* e *munera* in ambito provinciale – tanto da costituire una sorta di categoria cognitoria a sé stante<sup>96</sup>) sono proprio le prestazioni derivanti dall'assunzione di *munera municipalia* a essere definite collettivamente come *necessitas* («Conductores etiam vectigalium fisci necessitate subeundorum municipalium munerum non obstringuntur: idque ita observandum divi fratres rescripserunt»), un obbligo da cui possono essere esentate talune categorie (quali, nel caso specifico, i *conductores vectigalium fisci* e i *coloni Caesaris*), al fine di scongiurare l'insorgere di conflitti d'interesse tra le finanze del *princeps* e quelle locali<sup>97</sup>. Tra gli esempi pertinenti può annoverarsi, infine, un altro passo del *De officio proconsulis* (*Dig.* L 12, 6, 3)<sup>98</sup>, dove ancora Ulpiano (V *off. proc.*), rifacendosi alle disposizioni contenute nei rescritti di Settimio Severo e Caracalla, considera illegittimo l'obbligo di innalzare statue all'imperatore quando imposto da una comunità (*res publica*) su un cittadino *qui non promisit* il finanziamento di tale atto evergetico («Si cui *res publica* necessitatem imposuerit statuarum principum ponendarum, qui non promisit, non esse ei necesse obtemperare rescriptis imperatoris nostri et divi patris eius continetur»). Il luogo ulpiano, oltre a enfatizzare quanto gli imperatori si impegnassero a favorire «il carattere libero della *'rei publicae pollicitatio'*»<sup>99</sup>, contribuisce a identificare le categorie delle liturgie richieste o, in determinati casi,

---

*tutoris* estranea all'attività di gestione di una *res publica* per ciò che concerne l'ambito patrimoniale, né considererebbe ancora l'ufficio tutelare un *munus civile*, classificazione che invece trova spazio e si afferma nell'interpretazione del suo allievo Modestino (*Dig.* XXVII 1, 6, 15).

<sup>96</sup> *Dig.* L 13, 5 *pr.* (Call. I *cogn.*): *Cognitionum numerus cum ex variis causis descendat, in genera dividi facile non potest, nisi summatim dividatur. Numerus ergo cognitionum in quattuor fere genera dividi potest: aut enim de honoribus sive muneribus gerendis agitur, aut de re pecuniaria disceptatur, aut de existimatione alicuius cognoscitur, aut de capitali crimine quaeritur.*

<sup>97</sup> Puliatti 2020, 41, 237-238.

<sup>98</sup> Il passo è richiamato anche da De Bonfils 1998, 216 n. 58, ma lo ritiene privo di «accenti che tendano ad attribuirgli un contenuto particolare». Comunque, potrebbe non essere così decisivo il fatto che nei frammenti di Ulpiano non sia possibile rintracciare un uso tecnico di questo sostantivo: se il frammento del giurista si rifà alle parole usate dagli imperatori (come lo stesso Bonfils ritiene probabile: 219), la sua valenza andrebbe piuttosto valutata sulla base dell'*usus* riscontrabile nei documenti prodotti nell'ambito della cancelleria imperiale.

<sup>99</sup> Lepore 2012<sup>2</sup>, 253.

imposte coercitivamente agli esponenti abbienti delle comunità cittadine provinciali su cui il proconsole era chiamato a vigilare. Stando alla casistica indicata da Ulpiano, l'erezione di statue in onore degli imperatori rientrerebbe nel novero delle evergesie che potevano essere chiamati a sobbarcarsi, in caso di *pollicitatio*, quanti si apprestassero a rivestire un *honor* nell'ambito dell'amministrazione locale<sup>100</sup>, acquisendo così il profilo di una *necessitas*. Al di là dell'ipotesi di coercizione perpetrata da una comunità cittadina su un *civis* non vincolato da promessa, ciò che interessa qui sottolineare è che difficilmente un seguace del giudaismo messo di fronte all'ingiunzione di assolvere a un obbligo liturgico così scopertamente pronò all'idolatria pagana avrebbe potuto accettare di adempirlo – si tratta, non a caso, di un tema che, anche durante la fase rabbinica, continuò a essere di particolare urgenza nella negoziazione dei rapporti romano-giudaici<sup>101</sup>.

In conclusione, ritorniamo dunque al luogo ulpiano oggetto della presente discussione (*Dig. L 2, 3, 3 = Ulp. III off. proc.*): «Eis, qui Iudaeis superstitionem sequuntur, divi Severus et Antoninus honores adipisci permiserunt, sed et necessitates eis imposuerunt, qui superstitionem eorum non laederent». Sulla base di quanto finora osservato, si potrebbe ritenere che la coppia di sostantivi *honores – necessitates* non costituisca un'endiadi, ma che il sostantivo *necessitas* sia portatore di un significato autonomo. In altri termini, piuttosto che specificare a quali doveri (formali o procedurali, scaturenti dall'assunzione dell'*honor*) si limitasse l'applicazione dell'autorizzazione imperiale<sup>102</sup>, il sostantivo *necessitas* potrebbe costituire un secondo elemento del contenuto del medesimo provvedimento<sup>103</sup>. In questo senso, l'attacco *sed et* potrebbe essere inteso in senso avversativo coordinante, mentre la proposizione relativa impropria introdotta dal pronome *qui*, se correttamente riferibile tanto a *honores* quanto a *necessitates*<sup>104</sup>, acquisisce una coloritura concessivo-limitativa,

<sup>100</sup> Cf. *ibid.*, 404-423 per una «casistica» delle prestazioni.

<sup>101</sup> Specialmente Halbertal 1998, 158-172.

<sup>102</sup> È questo il senso conferito al passo da una traduzione come quella che segue: «The divine Severus and Antoninus permitted adherents of the Jewish religion (lit. *superstitio*) to hold public office but imposed upon them (only) such duties as did not offend against their religion» (Williams 1998, 109: si noti che l'avverbio *only* è un'aggiunta autoriale, che non pare trovare riscontro nel dettato della fonte latina). Più aderente al testo giuridico, a mio avviso, la traduzione di Alon 1984, 686.

<sup>103</sup> Cf. Linder 1987, 106 n. 13; lo studioso ritiene il sostantivo *necessitates* sinonimo di 'liturgie' sulla base del passo di Modestino (citato *supra* nella discussione) e di una serie di esempi tratti dal *Codex Iustinianus*.

<sup>104</sup> Percependo, nel contesto del passo ulpiano, il sostantivo *necessitas* come un'alternativa al lemma *munus*, Mommsen, a proposito del pronome relativo *qui*, commentava:

conferendo alla frase il significato che segue: «(Settimio Severo e Caracalla) ai seguaci della religione giudaica concessero sì di rivestire gli *honores*, ma imposero anche (= *sed et [...] imposuerunt*) alcuni obblighi (*necessitates*) purché questi (sia *honores*, sia *necessitates*) non ledessero la loro religione».

In ultima analisi, se da un lato i Severi accordarono agli *Iudaei* il permesso di scalare il *cursus honorum* municipale e di adire la *dignitas* che all'*honor* inerisce<sup>105</sup>, dall'altro avrebbero imposto, quale contropartita di tale privilegio, l'impegno a espletare compiti gravosi (evergesie, liturgie, *munera*) a favore della comunità di cui erano parte in nome del «principio di responsabilità collettiva»<sup>106</sup> su cui pongono l'accento le riforme severiane. È dunque possibile che i principi Severi autori del provvedimento, favorendo l'integrazione dell'élite giudaica provinciale nelle maglie dell'amministrazione imperiale attraverso il canale privilegiato degli *honores*, al contempo chiedessero ai suoi esponenti più ambiziosi<sup>107</sup> di impegnarsi a contribuire attivamente (ovvero, mettendo a disposizione dei bisogni comuni tempo ed energie e, soprattutto, il patrimonio individuale<sup>108</sup>) alla gestione concreta dell'impero.

MARTINA BONO

Università di Pavia

[martina.bono01@universitadipavia.it](mailto:martina.bono01@universitadipavia.it)

---

«qui *ne muta, nam refertur tam ad honores quam ad necessitates sive munera* (vd. *Dig. XXVII 1, 15, 6*): Mommsen 1870, *ad loc.* Cf. *contra* De Bonfils 1998, 220; De Bonfils 2002, 59.

<sup>105</sup> Call. I *cognit.* (*Dig. L 4, 14 pr.*): *Honor municipalis est administratio rei publicae cum dignitatis gradu, sive cum sumptu sive sine erogatione contingens.*

<sup>106</sup> Così Carrié 2008, 282.

<sup>107</sup> Sui rischi di isolamento in cui potevano incorrere i ceti dirigenti giudaici cf. Schwartz 2001, 162-176. Per Várhelyi 2000, 477-478 il provvedimento severiano dimostra l'emergere, all'interno delle comunità giudaiche, di gruppi elitari in grado di integrarsi con il resto della *civitas*.

<sup>108</sup> L'assunzione di *honores, munera* o liturgie comportava un notevole peso economico, motivo per il quale, piuttosto che come un privilegio, iniziò a essere percepito come un danno: cf. Smallwood 1976, 513. Nel trattato talmudico *Mo'ed Qatan* è riportato un detto di Rabbi Iochanan affatto sintomatico di tale stato di cose: «Rabbi Iochanan disse: 'Se ti nominano membro della *boulé*, fa' in modo che il fiume Giordano sia il tuo confine (= abbandona la terra d'Israele)'. «Rabbi Iochanan disse: 'Ci si appella al governo per chiedere l'esenzione dalla *boulé*» (Y. M. Q. 2, 3, cf. Sanh. 8, 2: adattato all'italiano dalla traduzione inglese di Guggenheimer 2015, 542, con n. 40): cf. sul punto Hezser 1997, 274-275.

## BIBLIOGRAFIA

Alon 1984

G. Alon, *The Jews in Their Land in the Talmudic Age (70-640 CE)*, II, Jerusalem 1984.

Ameling 2007

W. Ameling, Die jüdische Diaspora Kleinasiens und der 'epigraphic habit', in J. Frey - D.R. Schwartz - S. Grippentrog (eds.), *Jewish Identity in the Greco-Roman World*, Leiden - Boston 2007, 253-282.

Andreeva - Fedorchuk - Nosonovsky 2019

S. Andreeva - A. Fedorchuk - M. Nosonovsky, Revisiting Epigraphic Evidence of the Oldest Synagogue in Morocco in Volubilis, *Arts* 8.4 (2019), 127.

Angeli Bertinelli 1976

M.G. Angeli Bertinelli, I Romani oltre l'Eufrate nel II secolo d. C. (le province di Assiria, di Mesopotamia e di Osroene), *ANRW* 9.2 (1976), 3-45.

Astarita 1983

M.L. Astarita, *Avidio Cassio*, Roma 1983.

Avi-Yonah 1984 (1976)

M. Avi-Yonah, *The Jews under Roman and Byzantine Rule: A Political History of Palestine from the Bar Kokhba War to the Arab Conquest*, Jerusalem 1984 (Oxford 1976).

Barnes 1968

T.D. Barnes, Legislation against the Christians, *JRS* 58.1-2 (1968), 32-50.

Barone-Adesi 1992

G. Barone-Adesi, *L'età della «Lex Dei»*, Napoli 1992.

Belayche 2001

N. Belayche, *Iudaea - Palaestina: The Pagan Cults in Roman Palestine (Second to Fourth Century)*, Tübingen 2001.

Bertolazzi 2020

R. Bertolazzi, *Septimius Severus and the Cities of the Empire*, Faenza 2020.

Birley 1999 (1988<sup>2</sup>)

A.R. Birley, *Septimius Severus: The African Emperor*, London 1999 (London 1988<sup>2</sup>).

Bono 2023

M. Bono, Edoardo Volterra e il 'logos giudaico' di Cassio Dione, *RSI* 135.1 (2023), 97-125.

Bowman 1971

A.K. Bowman, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971.

Brizzi 1995

G. Brizzi, Considerazioni di storia mesopotamica da un passo di Giuseppe Flavio (*Ant. Jud.* XVIII, 314-379), *CCG* 6 (1995), 61-80.

Brizzi 2012

G. Brizzi, Ancora sui rapporti tra Romani, Parti ed Ebrei e il controllo della Mesopotamia: qualche ulteriore considerazione, in G. Urso (a cura di), *«Iudaea socia*,

*Iudaea capta». Atti del Convegno internazionale Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2011, Pisa 2012, 229-247.*

Buongiorno 2017

P. Buongiorno, *Claudio. Il principe inatteso*, Palermo 2017.

Campbell 2005

B. Campbell, *The Severan Dynasty, CAH XII<sup>2</sup> (2005)*, 1-27.

Capponi 2005

L. Capponi, *Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province*, London - New York 2005.

Capponi 2018

L. Capponi, *Il mistero del tempio. La rivolta ebraica sotto Traiano*, Roma 2018.

Carrié 2008

J.-M. Carrié, *Developments in Provincial and Local Administration, CAH XII<sup>2</sup> (2008)*, 269-312.

Chancey 2002

M.A. Chancey, *The Myth of a Gentile Galilee: The Population of Galilee and New Testament Studies*, Cambridge 2002.

Cohen 1999

S.J.D. Cohen, *The Beginning of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties*, Berkeley - Los Angeles 1999.

Coriat 2014

J.-P. Coriat, *Les constitutions des Sévères: règne de Septime Sévère, I, Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 - automne 197 ap. J-C) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision*, Roma 2014.

Dąbrowa 2012

E. Dąbrowa, *Military Colonisation in the Near East and Mesopotamia under the Severi, AC 55 (2012)*, 31-42.

Dalla Rosa 2014

A. Dalla Rosa, *Africa e Numidia*, in C. Letta - S. Segenni (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma 2015, 261-268.

Dandrow 2016

E. Dandrow, *The Latin Coins of Caracalla from Edessa in Osrhoene, NC 176 (2016)*, 183-208.

De Bonfils 1998

G. De Bonfils, *Honores e munera per gli ebrei di età severiana, Labeo 44 (1998)*, 194-228.

De Bonfils 2002

De Bonfils, *Roma e gli ebrei (secoli I-V)*, Bari 2002.

Eckhardt 2017

B. Eckhardt, *Rom und die Juden – ein Kategorienfehler? Zur römischen Sicht auf die Iudaei in später Republik und frühem Prinzipat*, in G.K. Hasselhoff - M. Strothmann (hrsgg.), *«Religio licita?»: Rom und die Juden*, Berlin - Boston 2017, 13-53.

Eckhardt 2019

B. Eckhardt, Associations beyond the City: Jews, Actors and Empire in the Roman Period, in B. Eckhardt (ed.), *Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities*, Leiden - Boston 2019, 115-156.

Edwell 2008

Edwell, *Between Rome and Persia: The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under Roman Control*, London - New York 2008.

Feldman 1992

L.H. Feldman, Some Observations on Rabbinic Reaction to Roman Rule in Third Century Palestine, *HebrUCA* 63 (1992), 39-81.

Feldman 1993

L.H. Feldman, *Jew and Gentile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian*, Princeton 1993.

Felici 2006

M. Felici, Riflessioni sui *munera civilia* di Arcadio Carisio, in L. Capogrossi Colongesi - E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 153-182.

Firpo 1987

G. Firpo, L'imperatore circonciso (D. Cass. LXXIX 11; jer. Meg. 1, 11) e la pace religiosa dell'età antonina e severiana, *MGR* 11 (1987), 145-187.

Foster 1970

B.R. Foster, Agoranomos and Muhtasib, *JESHO* 13.2 (1970), 128-144.

Gager 1973

J.G. Gager, The Dialogue of Paganism with Judaism: Bar Cochba to Julian, *HebrUCA* 44 (1973), 89-118.

Gagos - Potter 2006

T. Gagos - D.S. Potter, Documents, in D.S. Potter (ed.), *A Companion to the Roman Empire*, Malden 2006, 45-74.

Galimberti 2019

A. Galimberti, *Caracalla*, Roma 2019.

Gasco 1972

J. Gasco, *La politique municipale de l'empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère*, Roma 1972.

Gasco 1982

J. Gasco, La politique municipale de Rome en Afrique du Nord I. De la mort d'Auguste au début du III<sup>e</sup> siècle, *ANRW* 10.2 (1982), 136-229.

Germino 2009

E. Germino, Un caso di esenzione dai *munera* tra Vespasiano e Traiano. Alcune considerazioni, in A. Palma (a cura di), *Scritti in onore di Generoso Melillo*, I, Napoli 2009, 449-469.

Germino 2010

E. Germino, Una vicenda giudiziaria nel carteggio tra Plinio e Traiano, *SDHI* 76 (2010), 3-30.

Goodblatt 2006

D. Goodblatt, *The Diaspora from 66 to C. 235 CE: The Jews in Babylonia, 66-C. 235 CE*, in S. Katz (ed.), *The Cambridge History of Judaism, IV, The Late Roman-Rabbinic Period*, Cambridge 2006, 82-90.

Goodman 1994

M. Goodman, *Mission and Conversion. Proselytizing in the Religious History of the Roman Empire*, Oxford 1994.

Gradoni 2013

M. Gradoni, *The Parthian Campaigns of Septimius Severus: Causes, and Roles in Dynastic Legitimation*, in E.C. De Sena (ed.), *The Roman Empire during the Severan Dynasty: Case Studies in History, Art, Architecture, Economy and Literature*, Piscataway, NJ 2013, 3-23.

Grelle 1999

F. Grelle, *I munera civilia e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X<sup>e</sup> Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996)*, Roma 1999, 137-153.

Grelle 2005 (1961)

F. Grelle, *Munus publicum*. Terminologia e sistematiche, in F. Grelle - L. Fanizza (a cura di), *Diritto e società nel mondo romano*, Roma 2005, 39-64 (= *Labeo* 7, 1961, 308-329).

Grelle 2006

F. Grelle, *La datio tutoris dei magistrati municipali*, in L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 411-441.

Guggenheimer 2011

H.W. Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud. Fourth Order: Neziqin. Tractates Ševi'it and 'Avodah Zarah*, Berlin - New York 2011.

Guggenheimer 2015

H.W. Guggenheimer, *The Jerusalem Talmud. Second Order: Mo'ed. Tractates Ta'anit, Megillah, Hagigah and Mo'ed Qatan (Mašqin)*, Berlin - Boston 2015.

Hadas 1929

M. Hadas, *Rabbinic Parallels to Scriptores Historiae Augustae*, *CPb* 24.3 (1929), 258-262.

Hachlili 2014

R. Hachlili, *Ancient Synagogues - Archaeology and Art: New Discoveries and Current Research*, Leiden 2014.

Halbertal 1998

M. Halbertal, *Coexisting with the Enemy: Jews and Pagans in the Mishnah*, in G.N. Stanton - G.G. Stroumsa (eds.), *Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity*, Cambridge 1998, 158-172.

Halfmann 1986

H. Halfmann, *«Itinera principum». Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich*, Stuttgart 1986.

Harvey 2013

P.B. Harvey, Appendix A: The Greek Inscription from Qazion, *Journal of Eastern Mediterranean and Heritage Studies* 1.2 (2013), 161-168.

Hezser 1997

C. Hezser, *The Social Structure of the Rabbinic Movement in Roman Palestine*, Tübingen 1997.

Honigman 2016

S. Honigman, The Ptolemaic and Roman Definitions of Social Categories and the Evolution of Judean Communal Identity in Egypt, in Y. Furstenberg (ed.), *Jewish and Christian Communal Identities in the Roman World*, Leiden - Boston 2016, 25-74.

Honoré 2002<sup>2</sup>

T. Honoré, *Ulpian: Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002<sup>2</sup>.

Horstkotte 1996

H. Horstkotte, Systematische Aspekte der *Munera Publica* in der römischen Kaiserzeit, *ZPE* 111 (1996), 233-255.

Humbert 2006

M. Humbert, *Municipes et Municipium: définition et histoire*, in L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 3-29.

Isaac 1998 (1978)

B. Isaac, Milestones in Judaea: from Vespasian to Constantine, in B. Isaac, *The Near East under Roman Rule: Selected Papers*, Leiden - New York - Köln 1998, 48-75 (= *PEQ* 110.1, 1978, 47-60).

Isaac 2017

B. Isaac, *Empire and Ideology in the Graeco-Roman World*, Cambridge 2017.

Jones 1971<sup>2</sup>

A.H.M. Jones, *Cities of the Eastern Roman Provinces*, Torrance 1971<sup>2</sup>.

Juster 1914

J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire romain: leur condition juridique, économique et sociale*, I-II, Paris 1914.

Kennedy 1979

D.M. Kennedy, Ti. Claudius Subatianus Aquila, First Prefect of Mesopotamia, *ZPE* 36 (1979), 255-262.

Kerkeslager 2006

A. Kerkeslager, The Diaspora from 66 to c. 235 CE. The Jews in Egypt and Cyrenaica, 66-c. 235 CE, in S. Katz (ed.), *The Cambridge History of Judaism*, IV, *The Late Roman-Rabbinic Period*, Cambridge 2006, 53-68.

Kienast - Eck - Heil 2017<sup>6</sup>

D. Kienast - W. Eck - M. Heil, *Römische Kaisertabelle*, Darmstadt 2017<sup>6</sup>.

Killebrew 2013

A. Killebrew, Qazion: A Late Second-Early Third-Century CE Rural Cultic Complex in the Upper Galilee Dedicated to Septimus Severus and His Family, *Journal of Eastern Mediterranean and Heritage Studies* 1.2 (2013), 113-160.

Kneissl 1969

P. Kneissl, *Die Siegestitulatur der römischen Kaiser. Untersuchungen zu den Siegerbeinamen des ersten und zweiten Jahrhunderts*, Göttingen 1969.

Kraemer 1989

R.S. Kraemer, On the Meaning of the Term Jew in Greco-Roman Inscriptions, *HTbR* 82 (1989), 35-53.

Kraemer 2006

D. Kraemer, The Mishnah, in S. Katz (ed.), *The Cambridge History of Judaism, IV, The Late Roman-Rabbinic Period*, Cambridge 2006, 299-315.

Kushnir-Stein 1992

A. Kushnir-Stein, Gaius Julius, an Agoranomos from Tiberias, *ZPE* 93 (1992), 144-148.

Kushnir-Stein 2000

A. Kushnir-Stein, Septimius Severus and Cities in Samaria: Rewards and Punishments, *SCI* 19 (2000), 149-154.

Kushnir-Stein 2002

A. Kushnir-Stein, Two Inscribed Lead Weights of Agrippa II, *ZPE* 141 (2002), 295-297.

Kushnir Stein - Holland 2008

A. Kushnir Stein - L. Holland, New Inscribed Lead Weights from Caesarea, in K.G. Holum - J.A. Stabler - E.G. Reinhardt (eds.), *Caesarea Reports and Studies: Excavations 1995-2007 within the Old City and the Ancient Harbor*, Oxford 2008, 209-211.

Le Bohec 1981

Y. Le Bohec, Inscriptions juives et judaïsantes de l'Afrique romaine, *ANtAfr* 17 (1981), 165-207.

Lepore 2012<sup>2</sup>

P.G. Lepore, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*, Milano 2012<sup>2</sup>.

Letta 1991

C. Letta, La dinastia dei Severi, in A. Momigliano - A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma, II, L'Impero mediterraneo. I principi e il mondo, II*, Torino 1991, 639-700.

Letta 2010

C. Letta, Eventi dinastici e risposta delle città nella lettera di Settimio Severo alla città di Aezani, *SCO* 56 (2010), 291-306.

Levine 1979

L.I. Levine, The Jewish Patriarch (Nasi) in Third Century Palestine, *ANRW* 19.2 (1979), 649-690.

Liebmann-Frankfort 1974

T. Liebmann-Frankfort, Les Juifs dans l'Histoire Auguste, *Latomus* 33.3 (1974), 579-607.

Linder 1987

A. Linder, *The Jewish in Roman Imperial Legislation*, Detroit 1987.

Lo Cascio 1991

E. Lo Cascio, Fra equilibrio e crisi, in A. Momigliano - A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma*, II, *L'Impero mediterraneo. I principi e il mondo*, Torino 1991, 701-731.

Lo Cascio 2006

E. Lo Cascio, La dimensione finanziaria, in L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 673-699.

Magioncalda 1982

A. Magioncalda, Testimonianze sui prefetti di Mesopotamia, *SDHI* 48 (1982), 167-238.

Mantovani 1993-1994

D. Mantovani, Il *bonus praeses* secondo Ulpiano: studi su contenuto e forma del *De officio proconsulis* di Ulpiano, *BIDR* 96-97 (1993-1994), 203-267.

Marciak 2017

M. Marciak, *Sophene, Gordyene, and Adiabene: Three «Regna Minora» of Northern Mesopotamia between East and West*, Leiden - Boston 2017.

Mastino et al. 1999

A. Mastino - N. Benseddik - A. Beschouch - G. Di Vita-Evrard - M. Khanoussi - R. Rebuffat (con la collaborazione di), I Severi nel Nord-Africa, in *XI Congresso internazionale di epigrafia greca e latina. Atti, Roma, 18-24 settembre 1997*, II, Roma 1999, 359-417.

Mason 2007

S. Mason, Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism: Problems of Categorization in Ancient History, *JSJ* 38 (2007), 457-512.

Mazza 1996

M. Mazza, Da Pertinace all'avvento di Settimio Severo. La grande crisi degli anni 193-197, in G. Cherubini - F. Della Peruta - E. Lepore - M. Mazza - G. Mori - G. Procacci - R. Villari (a cura di), *Storia della società italiana*, III, *La crisi del Principato e la società imperiale*, Milano 1996, 189-209.

Mazzarino 1974

S. Mazzarino, *Ius italicum* e storiografia moderna, in *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo. Atti del Convegno internazionale (Roma, 26-28 ottobre 1971)*, Roma 1974, 357-372.

Meeks - Wilken 1978

W.A. Meeks - R.L. Wilken, *Jews and Christians in Antioch in the First Four Centuries of the Common Era*, Missoula 1978.

Meyers - Meyers - Netzer 1985

E.M. Meyers - C.L. Meyers - E. Netzer, Notes and News, *IEJ* 35.4 (1985), 289-304.

Millar 2006 (1990)

F. Millar, *Rome, the Greek World, and the East*, III, *The Greek World, the Jews, & the East*, Chapel Hill 2006 [= *The Roman coloniae of the Near East: A Study of Cultural Relations*, in H. Solin - M. Kajava (eds.), *Roman Eastern Policy and Other Studies in Roman History: Proceedings of a Colloquium at Tvärminne, 2-3 October 1987*, Helsinki 1990, 7-58].

Miller 2010

D.M. Miller, The Meaning of *Ioudaios* and its Relationship to Other Group Labels in Ancient 'Judaism', *Currents in Biblical Research* 9.1 (2010), 98-126.

Miller 2012

D.M. Miller, Ethnicity, Religion and the Meaning of *Ioudaios* in Ancient 'Judaism', *Currents in Biblical Research* 12.2 (2012), 216-265.

Minucci 2002

F. Minucci, Precisazioni cronologiche sulla lotta tra Settimio Severo e Pescennio Nigro, *AFLS* 23 (2002), 43-70.

Momigliano 1934

A. Momigliano, Alessandro Severo archisynagogus. Una conferma alla *Historia Augusta*, *Athenaeum* 12 (1934), 151-153.

Mommsen 1870

Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti*, II, Berlin 1870.

Mor 2016

M. Mor, *The Second Jewish Revolt: The Bar Kokhba War, 132-136 CE*, Leiden - Boston 2016.

Nagy *et al.* 1996

R.M. Nagy - C.L. Meyers - E.M. Meyers - Z. Weiss (eds.), *Sepphoris in Galilee: Crosscurrents of Culture*, Raleigh 1996.

Neesen 1981

L. Neesen, Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (*munera et honores*) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts, *Historia* 30.2 (1981), 203-235.

Nemo-Pekelman 2010

C. Nemo-Pekelman, *Rome et ses citoyens juifs (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> siècles)*, Paris 2010.

Neusner 1976

J. Neusner, The Jews East of the Euphrates and the Roman Empire, I. 1st-3rd Centuries A.D., *ANRW* 9.1 (1976), 46-69.

Neusner 2008 (1999)

J. Neusner, *A History of the Jews in Babylonia*, I, *The Parthian Period*, Eugene 2008 (Atlanta 1999, rist. Leiden 1969<sup>2</sup>).

Oppenheimer 2005

A. Oppenheimer, The Severan Emperors, Rabbi Judah ha-Nasi and the Cities of Palestine, in M. Perani (ed.), «*The Words of a Wise Man's Mouth are Gracious*» (*Qoh* 10,12). *Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of His 65th Birthday*, Berlin - New York 2005, 171-181.

Palermo 2019

R. Palermo, *On the Edge of Empires. North Mesopotamia during the Roman Period (2nd-4th c. CE)*, London - New York 2019.

Pasek 2014

S. Pasek, «*Bellum civile inter principes*»: *der Bürgerkrieg zwischen Septimius Severus und Pescennius Niger (193/194 n. Chr.)*, München 2014.

Piacente 2012

D.V. Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari 2012.

Plummer 2002

R. Plummer, *Early Christian Authors on Samaritans and Samaritanism. Texts, Translations and Commentary*, Tübingen 2002.

Pucci Ben Zeev 1987

M. Pucci Ben Zeev, Cosa pensavano i Romani degli Ebrei?, *Athenaeum* 75 (1987), 335-359.

Pucci Ben Zeev 1995

M. Pucci Ben Zeev, Did the Jews Enjoy a Privileged Position in the Roman World?, *REJ* 154.1-2 (1995), 23-42.

Puliatti 2020

S. Puliatti, *Callistratus. Opera*, Roma - Bristol 2020.

Purpura 2012

G. Purpura, *Αποκρίματα Severi et Caracallae*, in G. Purpura (a cura di), *Revisione ed integrazione dei «Fontes Iuris Romani Anteiusinianii» (FIRA). Studi preparatori, I, Leges*, Torino 2012, 643-693.

Qedar 1986-1987

S. Qedar, Two Lead Weights of Herod Antipas and Agrippa II and the Early History of Tiberias, *INJ* 9 (1986-1987), 29-30.

Rabello 1980

A.M. Rabello, The Legal Condition of the Jews in the Roman Empire, *ANRW* 13 (1980), 662-762.

Rabello 2000

A.M. Rabello, *The Jews in the Roman Empire. Legal Problems, from Herod to Justinian*, Aldershot - Burlington 2000.

Rabello 2001

A.M. Rabello, La situazione giuridica degli ebrei nell'impero romano, in A. Lewin (a cura di), *Gli Ebrei nell'Impero Romano*, Firenze 2001, 125-142.

Rahmani 1972

L.Y. Rahmani, A Bilingual Ossuary-Inscription from Khirbet Zif, *IEJ* 22.2/3 (1972), 113-116.

Rajak 2001

T. Rajak, *The Jewish Dialogue with Greece and Rome: Studies in Cultural and Social Interaction*, Leiden 2001.

Ramelli 1999

I. Ramelli, Edessa e i Romani fra Augusto e i Severi: aspetti del regno di Abgar V e di Abgar IX, *Aevum* 73.1 (1999), 107-143.

Rocca 2010

S. Rocca, Diritto ebraico ed Ebrei nell'Impero Romano, *RDR* 10 (2010), 1-13.

Rocca 2014

S. Rocca, In the Beginning: The Jews as a Minority Group in the Middle and the Late Republican Period, *Scripta Judaica Cracoviensia* 12 (2014), 7-24.

Rocca 2019

S. Rocca, From Collegium to Ecclesia: The Changing External Framework of the Jewish Communities in Roman Italy, in J.J. Price - K. Berthelot (eds.), *In the Crucible of Empire: The Impact of Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, Leuven - Paris 2019, 217-248.

Rosenfeld - Perlmutter 2020

B.Z. Rosenfeld - H. Perlmutter, *Social Stratification of the Jewish Population of Roman Palestine in the Period of the Mishnah, 70-250 CE*, Leiden - Boston 2020.

Safrai 1994

Z. Safrai, *The Economy of Roman Palestine*, London - New York 1994.

Sartre 2005

M. Sartre, *The Middle East under Rome*, Cambridge 2005.

Sartre 2008

M. Sartre, *The Arabs and the Desert Peoples*, *CAH XI<sup>2</sup>* (2008), 498-520.

Satlow 2013

M.L. Satlow, Jew or Judaeon?, in C. Johnson Hodge - S.M. Olyan - D. Ullucci - E. Wasserman (eds.), *The One Who Sows Bountifully: Essays in Honor of Stanley K. Stowers*, Providence, Rhode Island 2013, 165-175.

Schäfer 2003<sup>2</sup>

P. Schäfer, *The History of the Jews in the Greco-Roman World: The Jews of Palestine from Alexander the Great to the Arab Conquest*, London - New York 2003<sup>2</sup>.

Schettino 1997

M.T. Schettino, L'usurpazione del 175 e la *clementia* di Marco Aurelio, in M. Sordi (a cura di), *Ammistia, perdono e vendetta nel mondo antico*, Milano 1997, 113-136.

Schwartz 2007

D.R. Schwartz, 'Judaeon' or 'Jew'? How Should We Translate *Ioudaios* in Josephus?, in J. Frey - D.R. Schwartz - S. Grippentrog (eds.), *Jewish Identity in the Greco-Roman World*, Leiden - Boston 2007, 3-27.

Schwartz 2001

S. Schwartz, *Imperialism and Jewish Society, 200 B.C.E. to 640 C.E.*, Princeton - Oxford 2001.

Schwartz 2020

S. Schwartz, The Mishnah and the Limits of Roman Power, in K. Bartelott, *Reconsidering Roman Power: Roman, Greek, Jewish and Christian perceptions and Reactions*, Roma 2020.

Setzer 2006

C. Setzer, The Diaspora from 66 to C. 235 CE. The Jews in Carthage and Western North Africa, 66-235 CE, in S. Katz (ed.), *The Cambridge History of Judaism*, IV, *The Late Roman-Rabbinic Period*, Cambridge 2006, 68-75.

Sherwin-White 1973<sup>2</sup>

A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>.

Sigismund 2007

M. Sigismund, Small Change? Coins and Weights as a Mirror of Ethnic, Religious and Political Identity in First and Second Century C.E. Tiberias, in J. Zangenberg - H.W. Attridge - D.B. Martin (eds.), *Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition*, Tübingen 2007, 315-336.

Simon 1986

M. Simon, «*Verus Israel*». *A Study of the Relations between Christians and Jews in the Roman Empire (125-425)*, Oxford 1986 [«*Verus Israel*». *Étude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l'empire romain (135-425)*, Paris 1964<sup>2</sup>].

Siracusa 2016

R. Siracusa, *La nozione di 'universitas' in diritto romano*, Milano 2016.

Smallwood 1976

M.E. Smallwood, *The Jews under Roman Rule*, Leiden 1976.

Sordi 1971

M. Sordi, Giudea, Siria-Palestina, Palestina all'epoca di Settimio Severo, *BSL* 1 (1971), 251-255.

Sordi 2017<sup>3</sup>

M. Sordi, *I cristiani e l'impero romano*, Milano 2017<sup>3</sup>.

Sperber 1977

D. Sperber, On the Office of the Agoranomos in Roman Palestine, *ZDMG* 127.2 (1977), 227-243.

Stern 1980

M. Stern, *Greek and Latin Authors on Jews and Judaism*, II, Jerusalem 1980.

Tacoma 2006

L.E. Tacoma, *Fragile Hierarchies: The Urban Elites of Third Century Roman Egypt*, Leiden - Boston 2006.

Talamanca 2006

M. Talamanca, Aulo Gellio ed i *municipes*. Per un'esegesi di *Noctes Atticae* 16.13, in L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 443-513.

Triggiano 2013

A. Triggiano, L'imperatore Claudio e il processo, *Teoria e Storia del Diritto Privato* 6 (2013), 1-85.

Várhelyi 2000

Z. Várhelyi, Jews in Civic Life under the Roman Empire, *AAntHung* 40 (2000), 471-478.

Viarengo 2015

G. Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino 2015.

Williams 1997

M.H. Williams, The Meaning and Function of *Ioudaios* in Graeco-Roman Inscriptions, *ZPE* 116 (1997), 249-262.

Williams 1998

M.H. Williams, *The Jews among the Greeks and the Romans: A Diasporan Sourcebook*, Baltimore 1998.

Zack 2014

A. Zack, Forschungen über die rechtlichen Grundlagen der römischen Aussenbeziehungen während der Republik bis zum Beginn des Prinzipats, V, Das *Ius Italicum* und die kaiserzeitliche Befreiung des provinziellen Grundbesitzes von der Besteuerung: eine Kritik der Deutung von Friedrich Carl von Savigny, *GFA* 17 (2014), 247-308.

Zevi 2014

F. Zevi, I *Fabii* ostiensi e gli Ebrei di Ostia, *MEFRA* 126.1 (2014), 83-94.

Copyright (©) 2023 Martina Bono

Editorial format and graphical layout: copyright (©) LED Edizioni Universitarie



This work is licensed under a Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives – 4.0 International License

*How to cite this paper:* M. Bono, Le comunità giudaiche nell'ecumene severiana. Alcuni aspetti della politica di Settimio Severo nei confronti degli *Iudaei*, *Erga-Logoi* 11.1 (2023), 151-185. doi: <https://doi.org/10.7358/erga-2023-001-bonm>